

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ACCADEMIA ALBERTINA DELLE BELLE ARTI DI TORINO

Regolamento didattico

SOMMARIO

TITOLO I Principi generali	p. 2
TITOLO II Corsi di Diploma accademico di I livello	p. 6
TITOLO III Corsi di Diploma accademico di II livello	p. 7
TITOLO IV Corsi di Specializzazione	p. 9
TITOLO V Corsi di Formazione alla Ricerca Artistica	p. 10
TITOLO VI Master accademici	p. 12
TITOLO VII Strutture didattiche e di ricerca	p. 14
TITOLO VIII Servizi didattici integrativi	p. 15
TITOLO IX Rapporti internazionali	p. 16
TITOLO X Organizzazione didattica	p. 18
TITOLO XI Prova finale per il conseguimento dei Diplomi Accademici di I e di II Livello	p. 25
TITOLO XII Responsabilità didattiche	p. 28
Titolo XIII Studenti	p. 28
TITOLO XIV Titoli accademici	p. 34
TITOLO XV Diritto allo studio	p. 35
Titolo XVI Modifiche ed integrazioni	p. 36

VISTO l'articolo 87, quinto comma della Costituzione;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 2, comma 7 lettera h) e comma 8;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e in particolare l'articolo 17, comma 2;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, articolo 10;

SU PROPOSTA del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

TITOLO I - Principi generali

Art.1 Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- b) per Istituzioni, le Accademie di Belle Arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati;
- c) per CNAM, il Consiglio Nazionale per l'Alta formazione Artistica e Musicale;
- d) per Legge, la legge 21 dicembre 1999, n.508, modificata ed integrata dalla legge 22 novembre 2002, n.268;
- e) per Regolamenti Didattici, i regolamenti adottati da ciascuna istituzione;
- f) per Corsi di studio, i Corsi di Diploma accademico, di Diploma accademico sperimentale, i Corsi di specializzazione e i Corsi di Formazione alla Ricerca in campo artistico;
- g) per titoli di studio, il Diploma accademico di I Livello, il Diploma accademico di II Livello, il Diploma di Specializzazione, il Diploma di Formazione alla Ricerca ed il Diploma di perfezionamento o Master;
- h) per Scuola, l'insieme dei Corsi di studio comunque denominati;
- i) per Credito Formativo Accademico (in acronimo CFA), la misura quantitativa temporale del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale.
- j) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il Corso di Diploma è finalizzato;
- k) per attività formativa, ogni attività organizzativa o prevista dalle istituzioni al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuate e di autoapprendimento;
- l) per *curriculum*, l'insieme delle attività formative specificate nel regolamento del corso di studio di riferimento, finalizzato al conseguimento del relativo titolo;
- m) per ordinamento didattico di un Corso di Diploma, l'insieme delle norme che regolano i curricula.

Art. 2 Finalità

1. Il presente Regolamento didattico - di seguito denominato Regolamento - previsto dall'art. 10 del DPR 212/2005 che disciplina la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica a norma della Legge n. 508/1999 e successive modificazioni, e in particolare l'art. 2, comma 7, lettera h) e comma 8; contemplato dall'art. 24 dello Statuto di autonomia dell'Accademia di Belle Arti di Torino

- di seguito denominata Accademia -, citato e riferito ai sensi di quanto previsto dal DPR 132/2003,

- a) disciplina l'ordinamento dei Corsi di Diploma svolti nell'Accademia per il conseguimento dei titoli accademici aventi valore legale ai sensi della Legge 508/1999;
- b) definisce l'ordinamento dei Corsi di Diploma svolti dall'Accademia in applicazione dell'art.5 comma 3 del DPR 212/2005 e in riferimento a quanto espresso DM n.123/2009 Riordino Corsi Triennali di I Livello attivati presso l'Accademia Albertina con DM n.86/2010;
- c) detta i principi generali e fornisce le direttive dei Corsi di Diploma svolti dall'Accademia in attuazione dell'art. 3 del DPR 212/2005 e in riferimento a quanto espresso nel DM123/2009;
- d) disciplina la carriera accademica degli studenti.

Art. 3 Titoli e Corsi di Diploma

1. L'Accademia organizza, ai sensi dell'art. 3 del DPR 212/2005, dell'art. 24 del proprio Statuto e in riferimento al DM123/2009, i seguenti Corsi diretti al conseguimento di titolo di studio avente valore legale:

- a) Corsi di Diploma di I Livello;
- b) Corsi di Diploma di II Livello;
- c) Corsi di Specializzazione;
- d) Corsi di Formazione alla Ricerca artistica.

2. L'Accademia può organizzare i seguenti Corsi di Master che comportano il rilascio di titolo accademico:

- a) Master accademici di I livello (MA 1)
- b) Master accademici di II livello (MA 2)

3. L'Accademia può organizzare, altresì, i seguenti corsi che non comportano rilascio di titolo avente valore legale, ma solo di un attestato di frequenza o di partecipazione:

- a) corsi di perfezionamento;
- b) corsi di aggiornamento professionale;
- c) corsi di preparazione agli esami di Stato;
- d) *stages* e seminari, anche in regime di collaborazione e scambio con altre istituzioni accademiche, artistico-culturali e universitarie in ambito nazionale ed internazionale;
- e) corsi intensivi, estivi (detti anche *Summer Schools*) e di orientamento per studenti.

4. L'Accademia può inoltre organizzare altri tipi di corsi non in contrasto con la normativa vigente, in particolare:

- a) corsi di aggiornamento del personale ATA;
- b) corsi rientranti nelle attività formative autogestite dagli studenti;
- c) corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente. (ai sensi dell'articolo 3 del decreto MURST 509/1999 e del decreto MIUR 270/2004, e attivati secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 15, della legge n. 4 del 14 gennaio 1999).

Art. 4 Crediti Formativi Accademici

1. Gli ordinamenti didattici dei Corsi e le attività didattiche dell'Accademia sono organizzati sulla base dei Crediti Formativi Accademici, di seguito denominati CFA, quale misura dell'impegno di apprendimento dello studente.

2. Per Credito Formativo Accademico si intende la misura quantitativa temporale del lavoro di apprendimento, comprese le attività laboratoriali e lo studio individuale, richiesti ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di

conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio.

3. I CFA corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con la frequenza prevista alle attività didattiche e laboratoriali, nonché lo studio individuale ove previsto, dopo il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto secondo le modalità sancite dal DPR 212/2005 art. 10, comma 4, lett. d).

4. Al CFA corrispondono 25 ore di impegno per lo studente; con DM possono essere determinate variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole Scuole, entro il limite del 20 per cento, secondo il DPR 212/2005 art. 6 co.1.

5. La quantità media di lavoro di apprendimento dello studente impegnato a tempo pieno negli studi accademici è convenzionalmente fissata in 60 CFA.

6. Gli ordinamenti didattici e i piani di studio sono redatti in riferimento a quanto disposto dall'art. 6 co.3 del DPR 212/2005 e dal DM 158/2009 e in riferimento a quanto espresso nel DM 123/2009.

7. In osservanza ai DM alle lezioni teoriche viene assegnato il 30% dell'impegno orario complessivo di ciascun credito, alle attività teorico-laboratoriali il 50%, alle attività di laboratorio 100%.

8. In prima applicazione del presente Regolamento con Decreto del Ministro, sentito il CNAM, sono individuate le corrispondenze tra i crediti acquisiti nel previgente ordinamento e i crediti previsti nei nuovi corsi (DPR 212/2005 art.6, co 4).

Art. 5 Ordinamento didattico: Scuole e Corsi di Diploma

1. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di Diploma, definiti ai sensi dell'art. 5 del DPR 212/2005 determinano, in riferimento a quanto espresso nel DM 123/2009 e dal "Riordino Corsi Triennali di I livello" attivati presso l'Accademia Albertina con DM 86/2010:

- a) la denominazione del Corso di Diploma;
- b) il Dipartimento;
- c) gli obiettivi formativi specifici del Corso di Diploma;
- d) i curricoli in cui è eventualmente articolato il corso;
- e) le regole di presentazione dei piani di studio individuali;
- f) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa o a ciascun settore disciplinare relativi alla formazione di base, alle attività caratterizzanti e alle attività affini e integrative di cui all'art 4.
- g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- h) la preparazione iniziale richiesta agli studenti;
- i) ove necessario, le modalità di accertamento della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai Corsi di Diploma di I e II Livello, ai corsi di specializzazione anche ai fini della determinazione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi nel caso la verifica non risulti positiva.

2. Ai sensi dell'art. 5 del DPR 212/2005 e in riferimento a quanto espresso nel DM 123/2009, l'offerta formativa dell'Accademia è articolata nei Corsi di vario livello afferenti alle Scuole. In sede di prima applicazione le Scuole sono individuate nella tabella A allegata al DPR 212/2005. Con successivo Regolamento ministeriale, sentito il CNAM, si provvede alle modifiche e integrazioni della tabella A, anche in relazione alle innovazioni didattiche connesse ai nuovi Corsi di studio individuati in sede di programmazione e sviluppo del sistema.

I Dipartimenti coordinano l'attività didattica, di ricerca e di produzione e sono responsabili dell'offerta formativa delle Scuole in essi ricomprese. Le Scuole hanno la responsabilità didattica dei Corsi dei differenti livelli in esse attivati. All'interno di ciascuna Scuola, i Corsi possono essere articolati anche in più indirizzi in relazione a specifici contenuti.

3. Altresì, in prima applicazione i Corsi di I Livello, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 5 DPR 212/2005 e in riferimento a quanto espresso nel DM 123/2009 e con il "Riordino Corsi Triennali di I Livello" attivati presso l'Accademia Albertina, DM n. 86 del 21/05/2010, sono istituiti nelle Scuole individuate nella Tabella A allegata al presente Regolamento, in conformità ai criteri determinati dall'art. 9 del DPR 212/2005 e in riferimento a quanto espresso nel DM 123/2009, mediante trasformazione dei Corsi attivati anche in via sperimentale e nei limiti della risorse finanziarie derivanti dal contributo ministeriale e dal concorso di ulteriori

finanziamenti di soggetti pubblici o privati. Tale trasformazione è disposta con DM, su proposta dell'Accademia e sentito il CNAM, secondo i criteri del citato art. 9 e l'adeguatezza delle risorse umane finanziarie e strumentali.

4. Fino all'adozione del regolamento di cui all'art 2., comma 7, lettera h) che disciplina i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei Corsi, i Corsi di II Livello, i Corsi di Specializzazione e i Corsi di Formazione alla Ricerca sono attivati con DM esclusivamente in via sperimentale, su proposta delle istituzioni e sentito il CNAM, che verifica gli obiettivi formativi e l'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali (DPR 212/2005 art. 5 comma 4).

5. I Corsi sperimentali di specializzazione sono attivati con riferimento ad ambiti professionali creativo-interpretativo, didattico-pedagogico, metodologico-progettuale, delle nuove tecnologie e linguaggi, della valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico.

6. I Corsi di didattica finalizzati alla formazione degli insegnanti sono disciplinari secondo quanto previsto dalla Legge 53/2003 e dai relativi decreti della delega con apposito regolamento didattico.

Art. 6 Regolamenti didattici dei Corsi di Diploma

1. I criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative sono disciplinate dal presente Regolamento.

2. I Corsi di Diploma accademico di I e II Livello, i Corsi di specializzazione, i Corsi di Formazione alla Ricerca, i Master, e comunque ogni iniziativa didattico-formativa, sono disciplinati da un ordinamento che ne specifica gli aspetti organizzativi.

3. L'ordinamento didattico del Corso di Diploma è proposto con delibera dell'organo collegiale della struttura didattica competente ed è approvato dal Consiglio Accademico.

4. L'ordinamento didattico del Corso di Diploma determina, nel rispetto della libertà d'insegnamento e dei diritti e dei doveri dei Docenti e degli studenti, i seguenti aspetti:

a) l'elenco degli insegnamenti e di ogni altra attività formativa con le seguenti specificazioni:

- il settore disciplinare di appartenenza dell'insegnamento;
- il numero dei crediti formativi assegnati;
- gli obiettivi formativi specifici;
- l'eventuale articolazione in moduli;
- le precondizioni di accesso nonché le eventuali propedeuticità;
- la tipologia delle forme didattiche;
- la tipologia delle verifiche di profitto degli studenti.

b) la denominazione e la struttura dei curricula offerti agli studenti;

c) le regole sugli obblighi della frequenza.

Art. 7 Strutture didattiche

1. Le strutture didattiche di cui si avvale l'Accademia sono le seguenti:

- a) Dipartimenti;
- b) Scuole, Indirizzi;

2. Gli organi, le funzioni e le competenze di tali strutture sono definiti dal presente Regolamento nonché dai rispettivi regolamenti interni.

3. Ciascuna struttura didattica è rappresentata da un Coordinatore, individuato tra i docenti di ruolo, e eletto a votazione di maggioranza, dai docenti del Dipartimento.

TITOLO II - CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO

Art.8 Corsi di Diploma accademico di I Livello

1. I Corsi di Diploma di I livello perseguono l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistico-culturali nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali garantendo altresì l'accesso a studi di II livello.
2. Il percorso formativo previsto dai Corsi di Diploma di I Livello è di durata triennale.

Art. 9 Ammissione al Corso di Diploma accademico di I Livello

1. Per essere ammessi ad un Corso di Diploma di I Livello occorre essere in possesso di un diploma di Scuola Secondaria superiore, o di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai fini dell'ammissione all'Accademia nel rispetto degli accordi internazionali.
2. Per i Corsi di Diploma per i quali l'Accademia preveda una limitazione degli accessi, l'ammissione è subordinata ad una prova definita in maniera specifica da ogni scuola e recepita nel Manifesto degli studi.
3. Il Regolamento didattico di Scuola definisce altresì le modalità di verifica del possesso della preparazione iniziale attraverso prove o altri strumenti di valutazione

Art. 10 Conseguimento del Diploma accademico di I Livello

1. Per conseguire il diploma di I Livello lo studente deve acquisire 180 CFA, comprensivi delle ulteriori attività formative e della prova finale.
2. La prova finale accerta il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di Diploma. essa consiste nella presentazione, a una Commissione costituita da almeno tre docenti, di:
 - a) una produzione di carattere laboratoriale o teorico-laboratoriale, coordinata nell'ambito delle Scuole dello specifico Corso di Diploma, sotto la guida di un Docente relatore di progetto.
 - b) l'esposizione di una tesi, elaborata in forma scritta o scritto-grafica, sotto la guida dello stesso o di un altro relatore.

Art. 11 Istituzione e attivazione dei Corsi di Diploma accademico di I Livello

1. La proposta di un nuovo Corso di Diploma di I Livello, comprensiva dell'ordinamento didattico, viene accolta e approvata dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza secondo quanto stabilito dall'art.5 commi da 1 a 3 del DPR 212/2005.
2. Un Corso di Diploma viene proposto sulla base di un progetto ove siano definiti:
 - a) la denominazione;
 - b) gli obiettivi formativi specifici;
 - c) il profilo professionale alla cui formazione il Corso è finalizzato;
 - d) le dimensioni della potenziale domanda studentesca;
 - e) le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili;
 - f) le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie e quelle disponibili;
 - g) l'analisi dei costi diretti e indiretti nonché dei proventi attesi.

TITOLO III - CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO

Art. 12 Corso di Diploma accademico di II Livello

1. I Corsi di Diploma accademico di II Livello perseguono l'obiettivo di assicurare allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistico-culturali, per l'acquisizione di competenze disciplinari specifiche e per l'esercizio di attività di elevata qualificazione professionale.
2. La durata normale di un corso di Diploma di II Livello è di 2 anni consecutivi a quelli del diploma di I Livello, per un totale di 120 CFA.

Art. 13 Ammissione al Corso di Diploma accademico di II Livello

1. Per essere ammessi ad un Corso di Diploma di II Livello occorre essere in possesso del Diploma accademico di I Livello o di laurea rispondente ai requisiti richiesti dal Corso di diploma di Livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'Accademia nel rispetto degli accordi internazionali.
2. Per i Corsi di Diploma di II Livello per i quali l'Accademia preveda una limitazione degli accessi, le modalità di ammissione sono disciplinate da una prova di accesso definita dal Regolamento di Corso e recepita nel Manifesto degli studi.
3. Per i Corsi di Diploma di II Livello per i quali non sia previsto alcun numero programmato di accessi, occorre essere in possesso dei requisiti curriculari definiti dal Regolamento del Corso di Diploma di II Livello.
4. Per l'ammissione al Corso di Diploma II Livello, lo studente deve dimostrare il possesso di un'adeguata preparazione iniziale riguardante le conoscenze di base definite dalla struttura didattica competente, anche attraverso modalità di verifica da effettuarsi, ove necessario, attraverso prove o altri criteri di valutazione.
5. Qualora lo studente abbia acquisito titolo di Diploma di I Livello con riferimento ad un *curriculum* pienamente riconosciuto dalla struttura didattica competente ai fini dell'iscrizione al Corso di Diploma II Livello, non è richiesta alcuna verifica.
6. La verifica è necessaria nel caso di studenti che abbiano acquisito il titolo di diploma o di laurea con altri curricula e i cui crediti non siano completamente riconosciuti ai fini del diploma specialistico.
7. L'iscrizione al Corso di Diploma di II Livello può avvenire solo se lo studente ha conseguito il Diploma accademico di I Livello.

Art. 14 Conseguimento del Diploma accademico di II Livello

1. Per conseguire il Diploma di II Livello lo studente deve aver acquisito 300 CFA, ivi compresi quelli acquisiti con il diploma di I Livello e riconosciuti ai fini del diploma di II Livello. Tali CFA sono comprensivi degli insegnamenti e delle altre attività formative come definiti dal regolamento del Corsi di Diploma II Livello e recepito nel Manifesto degli studi. Lo studente deve altresì aver svolto le attività di stage, di tirocinio e/o seminariali, anche esterne, previste dallo specifico piano di studi del Corso di Diploma II Livello.
2. La prova finale, consiste nella presentazione di una produzione artistica originale su specifico progetto integrato sotto l'aspetto laboratoriale storico-critico e metodologico svolta sotto la guida di 1 relatore, discussa, pubblicamente davanti ad una Commissione costituita da 3 a 5 docenti.

Art. 15 Istituzione e attivazione dei Corsi di Diploma accademico di II Livello

1. Un Corso di diploma di II Livello viene istituito dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Corso o di Dipartimento, e sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza.
 2. Un Corso di diploma II Livello viene proposto sulla base di un progetto ove siano definiti:
 - a) la denominazione;
 - b) gli obiettivi formativi specifici;
 - c) il profilo professionale alla cui formazione il Corso è finalizzato e i relativi sbocchi professionali;
 - d) le dimensioni della potenziale domanda studentesca;
 - e) le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili;
 - f) le risorse di personale; le risorse tecniche, edilizie e finanziarie necessarie e quelle rese disponibili;
 - g) l'analisi dei costi diretti e indiretti nonché dei proventi attesi.
 3. Ai sensi dei comma 1, 2 e 4 dell'art. 5 del DPR 212/2005 e in riferimento a quanto espresso nel DM 123/2009, in prima applicazione i Corsi di Diploma di II Livello sono attivati in via sperimentale, su proposta dell'Istituzione previa approvazione dei competenti organi ministeriali.
 4. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di Diploma, sono definiti ai sensi dell'art. 5 del DPR 212/2005
- I corsi di didattica finalizzati alla formazione degli insegnanti sono disciplinati secondo quanto previsto dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, e dai relativi decreti attuativi della delega (art 5 comma 5 del DPR 212/05).

Titolo IV - CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

Art 16 Corsi di Specializzazione di I e II Livello

1. Il Corso di Specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici individuati con DM, ai sensi dell'art. 6 del DPR 212/05 e in riferimento a quanto espresso nel DM 123/2009.
2. La durata del Corso di specializzazione di I e II Livello è indicata dalle strutture didattiche competenti con approvazione del Consiglio Accademico.
3. L'ordinamento didattico di ciascun Corso di specializzazione viene proposto dalle Strutture dipartimentali riferenti al Consiglio Accademico.

Art. 17 Ammissione ai Corsi di Specializzazione

1. Per essere ammessi ad un Corso di Specializzazione occorre essere in possesso del Diploma accademico di I Livello o di Laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalla competente struttura dipartimentale nel rispetto degli accordi internazionali (DPR 212/2005 art.8 comma 5).
2. Gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi i crediti formativi aggiuntivi rispetto al titolo già conseguito, sono definiti dalla rispettiva struttura dipartimentale.
3. La Commissione per l'esame di ammissione è costituita da non meno di 3 Docenti designati dalla struttura didattica di riferimento e nominata con decreto del Direttore.

Art. 18 Istituzione e attivazione dei Corsi di Specializzazione

1. Un Corso di Specializzazione, comprensivo della struttura didattica, viene approvato dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza.
2. Un Corso di Specializzazione viene proposto sulla base di un progetto ove siano definiti:
 - a) la denominazione;
 - b) gli obiettivi formativi specifici;
 - c) il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato e gli sbocchi professionali;
 - d) la potenziale domanda studentesca;
 - e) le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili;
 - f) le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie e quelle disponibili;
 - g) l'analisi dei costi diretti e indiretti nonché dei proventi attesi.

Art. 19 Specializzandi

1. Lo specializzando è tenuto a frequentare le lezioni e a partecipare alle attività pratiche, alle esercitazioni, alle attività laboratoriali e di tirocinio, nonché ad ogni altra attività prevista dal piano di studi, come approvato dal Consiglio dipartimentale competente.
2. Gli specializzandi, ove risultino titolari di borsa di studio, sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di concessione della borsa.

Art. 20 Attività formative a scelta dello studente e Piani di studio individuali

1. L'Ordinamento didattico di ciascun Corso di Diploma, nel rispetto dei Decreti Ministeriali, indica il numero massimo di crediti riservati alle attività formative che lo studente può scegliere fra tutte quelle attivate o riconosciute dall'Accademia nei termini di scadenza indicati dal Consiglio di Accademia.

Titolo V - CORSI DI FORMAZIONE ALLA RICERCA ARTISTICA

Art. 21 Corsi di Formazione alla Ricerca Artistica

1. Ai sensi dell'art.3 comma 6 del DPR 212/2005 i Corsi di Formazione alla Ricerca Artistica (CFRA) sono strutture didattiche di programmazione e organizzazione della formazione finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca di alta qualificazione negli ambiti delle arti visive, delle arti applicate, della progettazione e delle nuove tecnologie, della conservazione e del restauro di beni culturali e artistici, delle teorie, metodologie, didattica e comunicazione delle arti. Le tematiche e le relative denominazioni devono essere sufficientemente ampie e riferirsi a un settore artistico-disciplinare o a un'aggregazione di più settori.
2. I CFRA possono essere istituiti in consorzio con altre istituzioni AFAM e Università, o in convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso dei requisiti di elevata qualificazione artistica, scientifica, culturale e tecnologica, nonché di strutture idonee.
3. Il CFRA ha di norma durata triennale.
4. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, gli ammessi ai CFRA possono godere di borsa di studio.
6. I CFRA rilasciano titolo equiparato al Dottorato di ricerca universitario.
7. All'interno di un Dipartimento possono essere attivati più CFRA, con indirizzi differenti.
8. Le Strutture dipartimentali di competenza, inclusi i centri di ricerca che venissero a costituirsi, propongono annualmente al Consiglio Accademico l'istituzione di Corsi di Formazione alla Ricerca. Ogni proposta deve contenere:
 - a) il tema della ricerca definito all'interno delle aree scientifico-disciplinari individuate dal MIUR;
 - b) le finalità e le modalità di svolgimento del corso di formazione, corredato da programmi formativi, attività didattiche e relativi calendari;
 - c) i requisiti di partecipazione al corso;
 - d) le strutture utilizzabili; e. il piano di fattibilità finanziaria;
 - f) le risorse economiche disponibili;
 - g) le eventuali altre sedi accademiche o strutture universitarie con cui consorziarsi ed il loro apporto nel contesto didattico, organizzativo e finanziario;
 - h) eventuali soggetti pubblici o privati con cui stipulare convenzioni per l'attivazione dei corsi, fatta salva l'autonomia dell'Accademia nelle scelte didattiche e di ricerca;
 - i) la composizione dei Consigli di Corso di Formazione alla Ricerca in cui siano presenti 4 Docenti e tutori, con documentata produzione artistica e scientifica nell'ultimo quinquennio nell'area di riferimento del corso;
 - k) l'indicazione del Coordinatore del Corso di Formazione alla Ricerca individuato tra i Docenti afferenti al Corso.
9. Il Direttore istituisce con proprio decreto, dopo l'approvazione del Consiglio Accademico, i CFRA, verificando la coerenza del Corso con la programmazione formativa, la disponibilità di risorse umane e finanziarie necessarie alla loro attivazione. Il Direttore comunica l'istituzione dei CFRA al Ministero che ne cura la diffusione.

Art. 22 Organi dei Corsi di Formazione alla Ricerca Artistica

1. Sono organi del Corso di Formazione alla ricerca Artistica:

- a) Il Coordinatore del Corso di formazione, scelto tra i docenti, avente il compito di:
- coordinare l'attività didattica dei dottorandi;
 - convocare il Consiglio di Corso e presiederlo;
 - comunicare al Direttore, al Dipartimento ed alla Scuola, le deliberazioni assunte dal Consiglio di Corso;
 - autorizzare i dottorandi a recarsi presso le sedi accademiche consorziate o presso altre istituzioni o centri di ricerca, anche estere, per lo svolgimento delle attività di ricerca previste sulla base dell'attività programmata;
 - redigere la relazione finale sull'andamento del Corso di formazione a conclusione del Corso;
 - attestare la partecipazione alle attività previste dal Consiglio del Corso.
- b) Il Consiglio di Corso, formato da tutti i docenti che operano nel Corso medesimo, nonché da eventuali ricercatori afferenti, possiede il compito di:
- definire articolatamente i curricula dei dottorandi tramite l'approvazione del piano di studi e di ricerca, stabilendo tempi e modalità delle verifiche intermedie;
 - organizzare i seminari di formazione di base e quelli di approfondimento su tematiche specifiche anche attraverso collaborazioni di docenti o esperti esterni;
 - relazionare periodicamente sull'avanzamento delle attività di ricerca di ciascun dottorando verificandone l'avanzamento del progetto di ricerca e della tesi in ambito artistico, scientifico e metodologico;
 - proporre relazioni e convenzioni con Enti pubblici o privati per iniziative di sostegno ai Corsi di Formazione alla Ricerca Artistica, ivi compresa l'assegnazione di borse di studio;
 - approvare la relazione annuale sulle attività di ricerca svolte dai dottorandi per l'ammissione agli anni successivi.

Art. 23 Ammissione ai Corsi di Formazione alla Ricerca Artistica.

1. L'ammissione ai CFRA richiede il possesso del Diploma accademico di II Livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito in Italia o all'estero e ritenuto idoneo (art. 7 comma 6 del DPR 212/2005).

2. Il bando di concorso per l'ammissione è emanato dal Direttore dell'Accademia ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Direttore ne invia tempestivamente comunicazione al MIUR per la diffusione a livello nazionale tramite mezzi informatici. Il bando di concorso indica:

- a) il numero complessivo dei candidati da ammettere;
- b) il numero e l'ammontare delle borse di studio nella misura consentita dalle risorse interne dell'istituzione o rese disponibili dai soggetti eventualmente consorziati o convenzionati;
- c) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;

Art. 24 Conseguimento del Diploma dei Corsi di Formazione alla Ricerca Artistica

1. La prova finale, consiste nella realizzazione di un progetto di ricerca approvato dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma di una produzione artistica e/o di una tesi originale, discussi pubblicamente davanti ad una commissione formata dai docenti del Corso e dagli eventuali membri esterni all'istituzione esperti nominata dal Direttore dell'Accademia.
2. I contenuti e i requisiti della prova sono definiti nell'ordinamento didattico del Corso deliberato dal Consiglio dipartimentale competente ed approvato dal Consiglio Accademico.

Art. 25 Valutazione dei Corsi di Formazione alla Ricerca Artistica

1. I CFRA saranno valutati dal Nucleo di Valutazione sulla base dei seguenti criteri:
 - a) sussistenza dei requisiti di idoneità per l'istituzione del CFRA;
 - b) rispondenza del corso agli obiettivi del tema di ricerca proposto anche in relazione agli sbocchi professionali ed al livello di formazione dei dottorandi;
 - c) programmi di "didattica strutturata" per la Formazione alla Ricerca con forte integrazione fra il campo delle conoscenze specialistiche e quello delle metodologie della ricerca artistica;
 - d) aggregazione di competenze, strutture, risorse materiali e umane dell'Accademia attraverso la costituzione di specifici poli artistici che facciano emergere le potenzialità di eccellenza didattica e di ricerca dell'Accademia in relazione al comprensorio in cui opera;
 - e) proiezione, in ambito internazionale, mediante previsione di percorsi congiunti con Accademie straniere e/o con periodi di studio-ricerca all'estero della durata di un anno o di due semestri;
 - f) convenzionamento con altre istituzioni accademiche o universitarie, italiane o straniere, o con soggetti, pubblici o privati, in possesso di requisiti di alta qualificazione culturale ed artistica per una co-progettazione e co-gestione dello specifico percorso formativo in modo da assicurare ai dottorandi periodi di formazione nell'ambito di gruppi di ricerca specializzati.

TITOLO VI - MASTER ACCADEMICI

Art. 26 Corsi di Master accademico

1. Il Corso di Master accademico è un Corso di Perfezionamento artistico e di alta formazione permanente previsto dal comma 7 dell'art 3 del DPR 212, la cui durata può essere, annuale o biennale a seconda del progetto didattico-professionale.
2. L'Accademia può attivare Master di I livello (MA1), destinati a studenti in possesso di Diploma accademico di I livello, e Master di II livello (MA2), destinati a studenti in possesso di Diploma di II livello.
3. All'interno di una Scuola possono essere attivati più Corsi di Master accademico, con indirizzi differenti.

Art. 27 Attivazione dei Corsi di Master accademico

1. Un Corso di Master accademico di I o di II livello viene istituito su proposta del Consiglio di Scuola competente. La proposta, comprensiva dell'ordinamento didattico e del regolamento didattico, viene approvata dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza, unitamente alla relazione del Nucleo di Valutazione.
2. Un Corso di Master viene proposto sulla base di un progetto ove siano definiti:
 - a) la denominazione e gli obiettivi formativi specifici;
 - b) il profilo professionale alla cui formazione il Master è finalizzato;
 - c) le dimensioni della domanda studentesca potenziale;
 - d) le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili;
 - e) le risorse di personale, tecniche, edilizie ed economiche necessarie e quelle disponibili;
 - f) il piano di fattibilità del Master.
3. L'attivazione del Master e il relativo decreto devono indicare:
 - a) l'ordinamento didattico del Corso in termini di insegnamenti, attività formative e laboratoriali con relativi CFA;
 - b) la durata e il periodo di svolgimento del Master;
 - c) il numero massimo di partecipanti;
 - d) le modalità di accesso dei partecipanti;
 - e) l'ammontare delle quote di iscrizione;
 - f) la sede di svolgimento del Master, che può essere anche diversa da quella dell'Accademia;
 - g) il nome del docente responsabile e la composizione del Consiglio di Corso.
4. La ripetizione del Master in successivi a. a. è subordinata ad una sua valutazione ed alla conseguente approvazione da parte del Consiglio di Corso, del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sulla base della relazione del Nucleo di Valutazione.
5. Sono organi referenti dei Corsi di Master accademico
 - a) il Direttore del Master che vigila sul corretto funzionamento del corso, assume la responsabilità della sua gestione e presenta al Consiglio di corso la relazione finale sui risultati conseguiti;
 - b) Il Consiglio del Master, composto dai Docenti interessati i quali, oltre alla funzione didattica, esercitano, nell'ambito del Corso, una funzione di coordinamento organizzativo delle attività formative e laboratoriali. Spetta al Consiglio provvedere al coordinamento e alla rilevazione, alla verifica, esame, analisi proposte in ordine all'utilizzo delle risorse strutturali, strumentali e umane e di qualsiasi altro tipo che riguardi la didattica del Corso.

Art. 28 Ammissione ai Corsi di Master accademico

1. Per essere ammessi ad un Corso di Master accademico di I Livello occorre essere in possesso di un Diploma di I Livello o di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo dall'Accademia nel rispetto degli accordi internazionali.
2. Per essere ammessi ad un corso di Master accademico di II livello occorre essere in possesso di un Diploma di II Livello o di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo dall'Accademia nel rispetto degli accordi internazionali.
3. La Commissione per la verifica di ammissione, incaricata dalla struttura didattica del Corso, può riconoscere crediti al candidato su presentazione da parte del candidato di titoli professionali, artistici e di studio.

Art. 29 Conseguimento del Diploma del Corso di Master accademico

1. Per conseguire il Diploma di Master accademico lo studente deve aver acquisito non meno di 60 o 120 CFA secondo la durata annuale o biennale del Master, in aggiunta a quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo Master Accademico, fatte salve diverse disposizioni ministeriali.
2. La prova finale, consiste nella realizzazione di un progetto artistico-culturale finalizzato agli obiettivi formativi del Master approvato dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma di produzione e saggio grafico-scrittografico, sotto la cura di un relatore, che dimostri l'acquisita preparazione artistica professionale inerente alle finalità del corso. La discussione avrà luogo pubblicamente davanti ad una commissione di almeno cinque docenti nominata dal Direttore.
3. I contenuti ed i requisiti della prova sono definiti nell'Ordinamento didattico del Corso, approvato dal Consiglio di Scuola competente e deliberati dal Consiglio Accademico.

Art. 30 Finanziamento del Corso di Master accademico

Al finanziamento delle spese connesse alla gestione ed al funzionamento del Master si provvede con quote d'iscrizione, nonché con risorse e sovvenzioni provenienti da Enti ed Istituzioni esterne, anche sotto forma di attività di sponsorizzazione.

TITOLO VII - STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 31 Dipartimenti

1. Ai sensi del DPR 212/2005 art. 1 comma 1 lettera m), il Dipartimento è struttura di coordinamento delle attività didattiche, della ricerca artistica e scientifica delle Scuole ad esso afferenti.
2. È possibile l'attivazione di istituti dipartimentali e interdipartimentali tra più istituzioni AFAM e Università presenti sul territorio.
3. Ai sensi del DPR 212/2005 art. 5 comma 1, le Scuole comprese all'interno dei Dipartimenti hanno la responsabilità didattica dei Corsi dei differenti livelli in esse attivate.
4. Ferma restando l'autonomia didattica e di ricerca dei singoli professori, il Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) promuove e coordina l'attività didattica e di ricerca nell'ambito che gli è proprio, elaborandone i relativi piani annuali e pluriennali;
 - b) concorre allo svolgimento dell'attività didattica e ai piani dell'offerta formativa nei settori artistici e culturali di competenza, secondo le indicazioni del Consiglio Accademico e in base alle risorse disponibili;
 - c) coordina la programmazione didattica e di ricerca interdisciplinare e multidisciplinare nell'area di competenza;
 - d) promuove l'istituzione di Corsi di Specializzazione e di Corsi di Formazione alla Ricerca artistica e di Perfezionamento organizzandone le relative attività e strutture didattiche;
 - e) avanza agli organi di gestione dell'Accademia richieste di spazi, dotazioni materiali e finanziarie per lo sviluppo e l'attuazione dei piani di ricerca;
 - f) programma tutte le attività di supporto aggiuntive e integrative all'ordinaria attività didattica e di ricerca, presentandone dettagliata relazione culturale, organizzativa e finanziaria al Consiglio Accademico.
5. Sono organi del Dipartimento:
 - a) Il Coordinatore, che rappresenta il Dipartimento. Viene eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori di ruolo afferenti al Dipartimento medesimo ed è

nominato con decreto del Direttore, dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

b) Il Consiglio di Dipartimento, che è l'organo di indirizzo e di governo in materia di programmazione e coordinamento dell'attività didattica e di ricerca, è formato da tutti i professori di I e II fascia afferenti al Dipartimento, dai Docenti a contratto i quali non costituiscono elettorato attivo e passivo per la carica di Coordinatore, nonché da una rappresentanza di due studenti designati dalla Consulta degli studenti che partecipa con voto deliberante alle materie attinenti l'attività didattica e di funzionamento, ad esclusione delle materie inerenti le risorse di docenza e i soggetti non appartenenti alla comunità accademica.

Art. 32 Scuole

1. Le Scuole hanno la responsabilità didattica e di funzionamento dei Corsi di diploma di I e II Livello, nonché dei Master di I e II livello ad esse afferenti.

2. Le Scuole sono rappresentate da un Coordinatore; il Coordinatore della Scuola è individuato sulla base dei criteri approvati dal Consiglio Accademico, recepito il parere, e nominato dal Direttore dell'Accademia, dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

3. Esse sono rette da un Consiglio di Scuola composto da tutti i docenti di ruolo di I e II fascia afferenti alla Scuola e da due rappresentanti degli studenti, che partecipano con voto deliberante alle materie attinenti l'attività didattica e di funzionamento, ad esclusione delle materie inerenti il reclutamento le risorse di docenza.

4. La Scuola esercita le seguenti attribuzioni:

a) promuove e coordina l'attività didattica, di ricerca e di produzione nell'ambito che gli è proprio, elaborandone i relativi piani annuali e pluriennali;

b) verifica lo svolgimento dell'attività didattica e dei piani dell'offerta formativa nei settori artistici e culturali di competenza, secondo le indicazioni del Consiglio Accademico e in base alle risorse disponibili.

TITOLO VIII - SERVIZI DIDATTICI INTEGRATIVI

Art. 33 Workshop- Stage- Seminari

1. Il Workshop/Stage, riservato a partire dal secondo anno di studi consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura progettuale di ricerca, produttiva o professionale esterna alla struttura didattica dell'Accademia, con il fine di apprendere le modalità di applicazione di principi e contenuti oggetto d'insegnamento.

2. L'Accademia ha facoltà di organizzare stage e seminari in regime di collaborazione, e di scambio, con altre istituzioni accademiche e universitarie, con enti ed istituzioni artistico- culturali e di servizio in ambito nazionale ed internazionale.

3. La durata del tirocinio è proporzionata alle esigenze di apprendimento di un particolare argomento oggetto dell'insegnamento o delle finalità formative del Corso di studio.

4. L'Accademia ha altresì la facoltà di organizzare attività di stage, seminari e corsi di formazione, anche su richiesta di altri enti ed istituzioni.

5. Le attività di Workshop/Stage presso strutture esterne richiedono la stipula di apposita Convenzione in cui vengono precisati obiettivi del tirocinio, tempi e modalità di svolgimento dello stesso, le competenze del soggetto ospitante e gli oneri del soggetto promotore; nonché un docente interno nella funzione di supervisore.

6. La Convenzione è approvata, su proposta della struttura didattica competente, dal Consiglio di Amministrazione, dopo l'approvazione del Consiglio Accademico.

7. Lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti viene deliberato dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, ed attivato con Decreto direttoriale che prevede:

- a) durata del corso o dello stage;
- b) numero minimo e massimo di partecipanti;
- c) le quote di iscrizione;
- d) sede e periodo di svolgimento;
- e) un coordinatore e/o tutor nell'ente o nell'azienda ospite che attesti le attività svolte.

Dette attività debbono essere totalmente finanziate da soggetti esterni.

8. Il seminario didattico è un'attività formativa consistente nella partecipazione dello studente ad incontri in cui siano presentati, discussi ed approfonditi temi oggetto degli insegnamenti, sotto la supervisione di un docente.

9. I workshop/stage che si svolgeranno presso attività private, legate a docenti interni all'istituto, saranno approvati, a seconda dei progetti, onde evitare conflitti di interessi presso i medesimi.

Art. 33 bis. Attività di tirocinio post-diploma

1. L'Accademia Albertina può attivare attività di tirocinio post-diploma negli ambiti formativi di propria competenza. I Tirocini Formativi Attivi (TFA) abilitanti per l'insegnamento sono disciplinati dal DM 249/2010.

Art. 34 Attività culturali ed integrative

1. L'Accademia organizza attività culturali di produzione e di ricerca nonché attività espositive ed editoriali finalizzate alla valorizzazione dell'istituzione. Il Consiglio Accademico predispone annualmente la programmazione di tali attività, che saranno sottoposte all'approvazione e del Consiglio di Amministrazione;

Art. 35 Orientamento

1. L'Accademia istituisce ed assicura un servizio di orientamento (studente 150 ore) volto ad accogliere e sostenere gli studenti in tutte le fasi del loro processo di formazione. Le attività di orientamento hanno carattere sia informativo che formativo e hanno lo scopo di aiutare lo studente a compiere una scelta responsabile, al fine di agevolare il buon andamento della carriera scolastica. In particolare, deve essere garantita l'attività di orientamento a partire dall'ingresso dello studente fino alla eventuale scelta del diploma di II grado.

2. L'Accademia prevede su richiesta dei Consigli di Dipartimento e dei Consigli di Scuola la presenza di tutor. La richiesta viene approvata dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza.

TITOLO IX – RAPPORTI INTERNAZIONALI

Art. 36 Rapporti Internazionali

1. L'Accademia incentiva una politica di scambi e progetti comuni con partners internazionali tale da produrre un sensibile e positivo miglioramento del livello qualitativo, l'aggiornamento delle attività formative di docenti, studenti e personale A.T.A., nonché per promuovere l'attività creativa e di ricerca degli studenti e dei docenti stessi. In particolare, aderisce ai progetti LLP Erasmus mediante accordi annuali stipulati con l'Agenzia Nazionale LLP Italia.

2. Ogni iniziativa volta a sviluppare nuovi rapporti e attività internazionali viene valutata in relazione ai benefici immediati e futuri, alle effettive possibilità di sviluppo, ovvero alle reali possibilità economiche di essere realizzata, sostenuta e sviluppata, alle conseguenze dirette e indirette sulle attività dell'istituto.

3. Le politiche relative ai rapporti internazionali saranno volte a realizzare:

- a) mobilità degli studenti, dei docenti e di altro personale attraverso periodi di studio, tirocinio e di Programmi Intensivi;

- b) progetti multilaterali per lo sviluppo dei *curricula*, la modernizzazione della formazione superiore e il supporto di vaste reti, anche tendenti alla realizzazione del Diploma Supplement e di titoli di studio congiunti.

Art. 37 Organismi di gestione e di coordinamento

1. Tutte le proposte di attività e di partenariato internazionale sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Accademico (d'ora in poi denominato CA). Le iniziative approvate diverranno parte integrante della programmazione delle Scuole e delle discipline coinvolte in tali progetti. Con cadenza annuale il CA verifica il corretto sviluppo delle attività e dei partenariati approvati pronunciandosi sull'opportunità di prosecuzione degli stessi. Sempre con cadenza annuale il CA stabilisce chiare linee di indirizzo per l'approvazione dei piani di studio che verranno seguiti dagli studenti durante i soggiorni di studio all'estero presso istituti partner e per il riconoscimento dei crediti ottenuti.
2. L'approvazione dei piani di studio da svolgere all'estero e il riconoscimento accademico dei risultati conseguiti al termine del soggiorno è di competenza del Coordinatore di Scuola, in stretta osservanza delle deliberazioni in materia del CA, previa consultazione con i docenti dello studente in mobilità e a seguito del parere espresso dal Coordinatore Erasmus.
3. La gestione amministrativa degli accordi di cooperazione con Istituti di Alta Formazione di altri Paesi è compito della Direzione Amministrativa in stretto contatto le strutture accademiche.

Art. 38 Coordinatore Erasmus

1. Il Coordinatore Erasmus (d'ora in poi denominato CE) viene nominato dal CA all'inizio di ogni a.a. Egli ha la responsabilità propositiva e gestionale di ogni attività relativa alle azioni di mobilità internazionale e delle reti curriculari del programma d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento permanente, Lifelong Learning Programme (LLP) e successivi. In tale ambito egli:
 - a) sviluppa, coordinandosi con il RB, i rapporti di partenariato internazionale con Università ed Istituti di Alta Formazione, secondo le linee programmatiche espresse dal CA;
 - b) mantiene i rapporti con l'Agenzia Nazionale LLP Italia per quello che riguarda la stipula degli accordi annuali, i relativi monitoraggi e, di concerto con la Direzione Amministrativa, l'erogazione dei fondi e delle borse di mobilità.
 - c) predispose annualmente il bando relativo alla mobilità internazionale e lo presenta all'approvazione del CA;
 - d) sottopone all'approvazione del CA le proposte di contratti bilaterali con nuovi partners, accompagnandole con una relazione che ne definisce i caratteri e le prospettive;
 - e) relaziona al CA con cadenza semestrale in merito all'andamento e sviluppo delle attività di mobilità in entrata ed in uscita, nonché sul rispetto delle linee di indirizzo per l'approvazione dei piani di studio stabilite dal CA;
 - f) fornisce, in tutte le fasi della realizzazione di progetti di mobilità internazionale, un servizio di consulenza a studenti, docenti e personale amministrativo, sia in entrata che in uscita;
 - g) organizza l'accoglienza di studenti e docenti in entrata e segue le procedure di accoglienza all'estero di studenti e docenti in uscita.

Art. 39 Referente per il Processo di Bologna

Il Referente di Bologna, anche Responsabile dei rapporti istituzionali internazionali, viene nominato dal CA all'inizio di ogni a.a.

Egli ha il compito di

- a) affiancare con funzione di coordinamento e consulenza la Direzione, il Consiglio Accademico, il Coordinatore Erasmus, di cui al successivo art. 4, e il Consiglio di Amministrazione, al fine di giungere alle opportune delibere relative alle attività oggetto di questa regolamentazione;
- b) promuovere all'interno dell'istituto i principi relativi alla realizzazione di uno spazio europeo dell'alta formazione scaturiti dal Processo di Bologna, favorendo l'applicazione dei relativi dispositivi regolamentari e l'articolazione dell'offerta formativa.
- c) relazionare annualmente al CA sulle attività, progetti e risultati delle politiche internazionali d'Istituto e sul livello di adeguamento alle indicazioni e agli obiettivi europei.

TITOLOX - ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Art. 40 Programmazione didattica

1. Le attività didattiche di ogni anno accademico iniziano il 1° novembre e terminano il 31 ottobre dell'anno accademico successivo (Art. 23 Statuto). Le attività didattiche possono essere articolate in due periodi (semestri).
2. Il Consiglio Accademico è l'organo preposto all'approvazione del piano di sviluppo triennale dell'attività didattica, culturale e scientifica, nonché all'approvazione ed al coordinamento della didattica annuale.
3. Per la programmazione didattica annuale il Consiglio Accademico riceve le proposte delle strutture didattiche collegiali, dei Dipartimenti, delle Scuole nonché del servizio di tutorato e orientamento, che avanzano, ciascuno per le proprie competenze, entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico medesimo e, comunque, entro i tempi necessari all'avvio delle attività, motivate proposte in merito ai seguenti strumenti di programmazione:
 - a) integrazioni e modifiche al piano di studi annuale;
 - b) piano di copertura degli insegnamenti;
 - c) piano di utilizzo degli spazi e dei laboratori didattici e relativo orario;
 - d) piano delle dotazioni strumentali e dei materiali didattici necessari allo svolgimento delle attività formative;
 - e) piano delle prove di accesso, delle verifiche d'esame e delle prove finali.
4. I Coordinatori delle Scuole, considerata la programmazione didattica, il quadro generale proposto dal Consiglio Accademico, definiscono i cicli, recepiscono gli orari dei singoli Corsi di insegnamento e i periodi di sospensione delle lezioni o altre attività formative per esami.
5. La programmazione delle attività formative deve essere disponibile entro il 30 luglio di ciascun anno ed è pubblicata nella guida di Facoltà.
6. Per i Corsi di Diploma di I e II Livello prevede almeno tre sessioni d'esame distribuite nel corso dell'a.a, approvate dal Consiglio Accademico. La data di inizio e conclusione degli appelli vengono comunicate 30 giorni prima del loro svolgimento. Le sessioni d'esame sono: estiva (giugno-luglio), autunnale (settembre-ottobre) invernale (febbraio - marzo) e debbono concludersi entro il 30 aprile dell'a.a. successivo. Sessioni straordinarie possono essere autorizzate di volta in volta con motivata proposta delle strutture didattiche. Per ciascuna sessione è previsto almeno un appello per ogni disciplina.
7. Gli strumenti di programmazione didattica annuale possono essere aggiornati dal Consiglio Accademico in corso d'anno in caso di situazioni non prevedibili all'atto della loro approvazione.

Art . 41 Piano degli studi annuale

1. Il piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento dei Corsi di Diploma, con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti e delle attività formative per ciascuno degli anni di durata ordinaria del corso stesso, indicandone il peso in termini di CFA, di ore di lezione, di laboratorio e di esercitazioni nonché i periodi didattici di svolgimento.
2. Il piano di studi annuale è approvato dal Consiglio Accademico ai sensi dell'art.15 dello Statuto e definito, ogni anno, nel rispetto del Regolamento e dell'Ordinamento Didattico dei Corsi di Diploma.

Art. 42 Piano di copertura degli insegnamenti

1. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 2 comma 7 lettera g) della Legge 508/99, il piano di copertura degli insegnamenti fa riferimento al CCNL vigente e al DM 89/2009.
2. Il Direttore, su delibera del Consiglio Accademico e sentiti i Dipartimenti e le Scuole, definisce le modalità d'individuazione dei docenti responsabili degli insegnamenti previsti dal Piano annuale degli studi per l'a.a. di riferimento.
3. Il Consiglio Accademico, sentiti i Dipartimenti e le Scuole, definisce gli affidamenti delle discipline che non risultano coperte, distinto fra affidamenti interni (aventi per legge priorità assoluta), e affidamenti esterni, da attribuire tramite bando con permanenza di affissione di almeno 15 giorni. Di norma il bando ha validità triennale. (Vedi art.24/3)
4. Il bando elenca gli insegnamenti per cui si cerca copertura con l'indicazione del numero dei CFA, delle ore di lezione richieste, gli obiettivi formativi specifici degli insegnamenti da ricoprire.

Art. 43 Piano di utilizzo degli spazi e degli orari

1. Il piano di utilizzo degli spazi e degli orari definisce la disponibilità degli spazi da destinarsi alle attività didattiche e di studio nonché i rispettivi orari di utilizzo. Un'apposita commissione, designata dal Consiglio Accademico, valuterà le esigenze via via emerse e le comunicherà al Consiglio Accademico che delibererà in funzione.
2. Il piano individua per ciascun insegnamento attivato la denominazione esatta della disciplina, il nome del Docente, l'orario e l'aula, il giorno di inizio e di conclusione delle lezioni. Per ogni Docente sarà indicata la sede di ricevimento degli studenti e l'indirizzo di posta elettronica.

Art. 44 Coordinamento delle attività didattiche

1. Ferma restando la libertà di docenza sancita dallo Statuto, le attività didattiche vengono coordinate in termini di programmi d'insegnamento, di organizzazione dei percorsi formativi, di utilizzazione delle risorse, di calendarizzazione delle attività.
2. Il coordinamento delle attività tra le Scuole compete all'organo collegiale della struttura dipartimentale medesima. A tal fine il Consiglio di Dipartimento della struttura didattica viene riunito entro il 15 luglio di ogni a. a. per definire le proposte inerenti la programmazione didattica e la definizione dei relativi piani con delibera del Consiglio Accademico.
3. I Consigli di Scuola, attraverso i Coordinatori, presentano al Consiglio Accademico una relazione annuale diretta a valutare i risultati delle attività formative.

Art. 45 Corsi d'insegnamento

1. I corsi d'insegnamento, di base, caratterizzanti, affini e integrativi, vengono organizzati dalle strutture didattiche competenti nel rispetto dei criteri e requisiti stabiliti dal DPR 212/2005 e dalla successiva decretazione in materia (DM 123/2009 e in particolare sono attivati presso l'Accademia con il DM 86/2010 gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio di I Livello e, definiti ai sensi dell'art. 5 del DPR 212/2005 gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio di II Livello con DM 132/2011).
2. Le discipline che costituiscono i corsi d'insegnamento possono essere di durata pluriennale o annuale. Le discipline di durata pluriennale comportano programmi diversi per ogni annualità.
3. Le discipline possono articolarsi in moduli corrispondenti ad argomenti chiaramente individuabili all'interno del programma d'insegnamento. I moduli possono costituire corsi integrati.

Art. 46 Modalità di copertura degli insegnamenti

1. Gli insegnamenti, con riferimento ad uno specifico corso di insegnamento, possono essere coperti per:
 - a) titolarità;
 - b) affidamento interno;
 - c) supplenza;
 - d) contratto;
 - e) comando.
2. Gli insegnamenti sono coperti annualmente sulla base della programmazione didattico-formativa proposta dalle strutture didattiche e approvata dal Consiglio Accademico.
3. Un insegnamento è coperto mediante titolarità quando esso è impartito da un Docente di ruolo che è inserito nel settore disciplinare di cui l'insegnamento fa parte.
4. Un docente inserito in un settore disciplinare può essere chiamato a ricoprire un insegnamento in altro settore previo suo consenso e previa certificazione delle competenze da parte della struttura didattica di riferimento (**lettera b**).
5. Il comando (**lettera e**) viene attribuito a professori di ruolo di altra Accademia che ne abbiano presentato domanda a completamento del monte ore del Docente. L'affido prevede l'accordo dei rispettivi Direttori.
6. Un insegnamento è coperto per supplenza (**lettera c**) quando viene attribuito un corso insegnamento che è in organico, mediante valutazione comparata per soli titoli previa pubblicazione di un bando ufficiale (secondo la nota del Miur-Afam 09/06/11 prot. 3154 e/o successive).
7. Un insegnamento è coperto per contratto (**lettera d**) quando, essendo state esperite infruttuosamente le procedure per la copertura di un insegnamento per titolarità, affidamento, utilizzazione o supplenza, si renda necessario ricorrere alla collaborazione di professionalità esterne di comprovata qualificazione ed esperienza, selezionate sulla base di un bando ufficiale. Con il Docente viene stipulato un contratto di diritto privato. Le responsabilità didattiche conseguenti all'attribuzione di un insegnamento a contratto comprendono lezioni frontali, esercitazioni, attività di laboratorio e qualunque altra attività didattica inerente l'insegnamento cui si aggiungono gli impegni legati alle verifiche di profitto, alle prove finali ed al ricevimento degli studenti. Il docente a contratto è tenuto a svolgere l'insegnamento secondo gli obiettivi formativi specifici di esso definiti dal Regolamento Didattico e secondo il programma approvato dalla struttura didattica competente.
10. Per la copertura degli insegnamenti di cui alla lettera b, si procede attraverso il meccanismo della valutazione comparativa dei titoli. Con costituzione di apposite

Commissioni formate, complessivamente, da tre docenti, presiedute dal Direttore o suo delegato. Le Commissioni sono nominate dal Direttore, sentito il Consiglio Accademico.

11. Per la copertura degli insegnamenti di cui alle lettere c e d, si procede per bando di concorso con formazione di specifiche graduatorie.

Per la valutazione comparativa dei titoli vengono costituite apposite Commissioni, formate, complessivamente, da tre docenti, presiedute dal Direttore o suo delegato. Le Commissioni, nominate dal Direttore, sentito il Consiglio Accademico, dovranno essere formate dal responsabile della struttura didattica in cui si inserisce l'insegnamento, da almeno un docente del medesimo settore disciplinare dell'insegnamento in oggetto e da docenti di settori disciplinari affini. Di ogni valutazione verrà redatta specifica verbalizzazione autonoma per ciascun commissario relativa ai titoli presentati secondo:

- a) contenuti artistico-culturali e scientifici dell'insegnamento;
- b) impianto didattico-metodologico;
- c) esperienze didattico-formative maturate in ambito accademico o universitario a livello nazionale o internazionale;
- d) ricerche ed attività di produzione specifiche anche di carattere sperimentale, interdisciplinare e multidisciplinare di particolare interesse.

12. I bandi di concorso, di cui al precedente comma 11, dovranno indicare, tra l'altro, il settore disciplinare di riferimento nonché la declaratoria, gli specifici contenuti dell'insegnamento, le indicazioni metodologiche ed i programmi didattici proposti, nonché i criteri di valutazione e i punteggi assegnati per ciascuna tipologia di valutazione. Potranno essere assunti i criteri previsti dalle OM vigenti per incarichi a tempo determinato; in tal caso ne verrà fatto specifico riferimento nei bandi.

Art. 47 Accertamento della preparazione degli studenti

1. L'accertamento della preparazione di base degli studenti avviene mediante:

- a) prove di ammissione ai Corsi di Diploma;
- b) prove di profitto, distinte in prove di valutazione intermedia (revisioni) ed esami di profitto;
- d) prove finali.

2. A ciascuna delle prove di cui al comma 1. corrispondono altrettante procedure di accertamento.

3. In particolare, il numero e le modalità di svolgimento delle prove di valutazione intermedia sono stabilite dai Docenti interessati nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti delle strutture didattiche. Fermo restando che le prove di valutazione intermedia (revisioni) non sono oggetto di registrazione ufficiale nella carriera accademica dello studente ma solo di verbalizzazione interna da parte del Docente, all'inizio di ogni corso i Docenti sono comunque tenuti a comunicare agli studenti le prove di valutazione intermedia (revisioni) eventualmente previste.

4. L'accertamento del profitto individuale dello studente viene espresso, a seguito di opportune prove, mediante una votazione in trentesimi.

L'accertamento viene effettuato valutando lo svolgimento dell'esame conclusivo con gli esiti delle eventuali prove di valutazione intermedia (revisioni) previste.

5. Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti davanti ad una Commissione di valutazione, designata dal Direttore, composta almeno da tre Docenti, tra cui il Docente responsabile della disciplina in qualità di Presidente.

6. L'accertamento del profitto è attuato secondo un calendario di prove d'esame che per i Corsi di Diploma di I e di II livello deve prevedere almeno tre sessioni distribuite nel corso dell'a. a. secondo le indicazioni della struttura didattica competente e approvate dal Consiglio Accademico.

7. La data di un appello di esame non può essere anticipata e può essere posticipata solo per grave e giustificato motivo. In ogni caso, deve esserne data comunicazione agli studenti mediante affissione all'albo e per via informatica almeno quindici giorni prima della data prevista nel calendario, salvo casi di forza maggiore.
8. Nel caso di prova scritta, i candidati verranno informati della data di svolgimento e della durata della prova almeno sette giorni prima. Gli studenti hanno diritto d'accesso agli elaborati prodotti della prova scritta ed alla discussione sui medesimi con il presidente di Commissione.
9. L'esame finale di profitto deve svolgersi all'interno di ogni sessione e non può, in ogni caso, essere effettuato durante lo svolgimento delle lezioni del relativo insegnamento.
10. La sessione degli esami finali di profitto ha inizio dopo la conclusione o la sospensione dell'ordinaria attività didattica.
11. Gli esami finali di profitto sono pubblici e pubblica è la comunicazione del voto finale.
12. La verbalizzazione dell'esito dell'esame finale di profitto è effettuata dal presidente della Commissione che la sottoscrive. Lo studente ne prende atto sottoscrivendola a sua volta.
13. La valutazione conclusiva dell'esame di profitto viene trascritta sia sul verbale che sul libretto personale dello studente.
14. L'esame finale di profitto s'intende superato quando lo studente consegue una votazione minima di almeno 18/30. Ad una prova d'esame di eccellenza può essere concessa la lode.

Art. 48 Ammissione agli esami di profitto

1. Per essere ammesso agli esami finali di profitto lo studente deve:
 - a. essere in regola con l'iscrizione al Corso di Diploma tramite il pagamento delle relative tasse e contributi;
 - b. essere in regola con gli obblighi di frequenza previsti per ogni singolo corso.
2. Lo studente può sostenere, nel corso dell'a. a., tutti gli esami finali di profitto relativi agli insegnamenti del proprio *curriculum* e del piano di studi individuale, nel rispetto delle eventuali propedeuticità e degli eventuali vincoli definiti dalla struttura didattica competente.
3. Lo studente non può sostenere esami finali di profitto relativi a corsi che non siano attivati nell'a. a. di svolgimento, salvo che si tratti di esami rientranti nel proprio *curriculum* o nel piano di studi individuale e di cui sia in difetto. In tal caso, lo studente ha diritto alla nomina di apposita Commissione d'esame.
4. Lo studente che in un esame finale di profitto non ottenga la votazione minima di 18/30, o si ritiri, potrà ripetere l'esame nell'appello immediatamente successivo.

Art. 49 Ammissione ai Corsi di Diploma accademico

1. Per accedere ai Corsi di Diploma attivati presso l'Accademia è necessario aver conseguito un titolo di Scuola Secondaria superiore quinquennale; in via transitoria, e fino alla chiusura dei contingenti, possono accedere ai Corsi di Diploma dell'Accademia studenti in possesso del Diploma di Maturità.
2. Verificati i prerequisiti, l'accesso ai Corsi di Diploma di I e II Livello è subordinato a prove di accesso. Per i corsi di Corsi di Diploma possono essere previsti accessi programmati.
3. I Corsi ad accesso programmato prevedono una limitazione dei posti disponibili per gli studenti. L'ammissione ai Corsi di Diploma programmato è disposta dall'Accademia previo superamento di apposite prove di accesso per titoli e/o per esami o colloqui, con

pubblicazione del relativo avviso almeno trenta giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresì la pubblicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove.

4. Per i corsi di Diploma di II Livello i requisiti di accesso sono regolamentati dalla normativa vigente. (Decreto n. 132 del 28/09/2011).

5. Ai fini del miglioramento dell'offerta formativa anche tramite la corrispondenza tra numero degli studenti iscritti e numero dei posti disponibili in termini di dotazione di spazi, di attrezzature e di personale Docente e ATA, il numero massimo di iscrizioni per Corso di Diploma viene deliberato annualmente dal Consiglio Accademico, sulla base delle relazioni tecniche, predisposte dalle strutture didattiche competenti, che evidenzieranno i seguenti elementi:

- a) disponibilità di Docenti;
- b) disponibilità di aule e laboratori;
- c) monitoraggio delle immatricolazioni negli ultimi cinque anni;
- d) monitoraggio dei diplomi rilasciati negli ultimi cinque anni;
- e) possibilità di copertura di insegnamenti e corsi non in organico mediante affidamenti, utilizzazioni e contratti.

5. Le procedure delle prove di accesso ai Corsi di Diploma che prevedono un numero massimo di posti disponibili sono disciplinate dalle strutture didattiche competenti. Tali procedure sono pubblicate nel Manifesto degli Studi.

I risultati di ammissione sono pubblicati all'Albo dell'Istituto e tale pubblicazione ha valore formale di comunicazione agli interessati dell'esito dell'ammissione.

6. I Corsi di Diploma ad accesso libero sono tuttavia subordinati al possesso di prerequisiti riconosciuti attraverso prove di ammissione o con riconosciuto eventuale accesso con debiti formativi per i Corsi di Diploma Accademico di II Livello. Le strutture didattiche competenti definiscono e disciplinano le prove di ammissione ai singoli Corsi di Diploma ad accesso libero.

7. La Commissione per le prove di ammissione di ogni singolo Corso di Diploma è nominata dal Direttore all'interno della struttura didattica competente. Per ogni seduta o sessione di lavoro della Commissione è redatto apposito verbale da firmarsi dai componenti la Commissione. Le prove di ammissione vengono pubblicate sul sito dell'Accademia.

8. I risultati di ammissione prevedono tre valutazioni possibili: ammissione, non ammissione, ammissione con debito. Nel caso di ammissione con debito la commissione preciserà le modalità di assolvimento del debito attraverso un percorso propedeutico obbligatorio entro il primo anno accademico.

9. I risultati di ammissione per il I Livello, o a seguito di prova di esame prevedono quattro valutazioni: ammesso, ammesso con riserva, idoneo non ammesso, non ammesso.

10. I risultati di ammissione sono pubblicati sull'Albo dell'Istituto e tale pubblicazione ha valore formale di comunicazione agli interessati dell'esito dell'ammissione.

TITOLO XI - PROVA FINALE PER IL CONSEGUIMENTO DEI DIPLOMI ACCADEMICI DI I E DI II LIVELLO

Art. 50 Principi generali di riferimento

1. Il titoli di Diploma Accademico di I e di II Livello sono conferiti a seguito di prova finale, consistente nella presentazione e discussione di un elaborato dinanzi ad una Commissione giudicatrice.

2. Lo studente per essere ammesso a sostenere la Prova Finale per il conseguimento del titolo deve avere acquisito, nel rispetto delle norme regolamentari, il necessario quantitativo di crediti formativi previsto dal relativo Corso di Diploma di I e II Livello escluso i crediti attribuiti alla Prova Finale.

3. La valutazione conclusiva terrà conto dell'intera carriera dello studente, dei tempi e delle modalità d'acquisizione dei crediti, delle valutazioni acquisite e della prova finale, nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante.

4. Lo svolgimento dell'esame di laurea è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale

Art. 51 Il Relatore

1. La tesi potrà essere richiesta in una delle discipline contemplate dal piano di studi dello studente, a condizione che risulti superato l'esame prima di discutere la tesi.
2. Il Docente cui viene richiesta l'assegnazione di una tesi, che assume la funzione di Relatore, può essere docente di I fascia, di II fascia o a contratto, a condizione che, al momento dell'assegnazione della tesi stessa, impartisca ufficialmente, anche per incarico, uno degli insegnamenti presenti nella programmazione didattica.
3. L'argomento della tesi è assegnato allo studente dal Relatore, il quale valuta l'eventuale proposta dello studente, indica le caratteristiche del lavoro e le modalità di preparazione, sovrintende alla stesura dell'elaborato dal punto di vista metodologico e scientifico, ne approva la versione finale e relaziona sul lavoro svolto dallo studente in sede di discussione nella seduta di esame finale.
4. Il relatore della tesi può indicare un secondo relatore, denominato Correlatore, che abbia collaborato a seguire il candidato. Per il Diploma di II Livello il Correlatore può essere un docente o esperto esterno all'Accademia o un esperto del settore prescelto che abbia seguito il lavoro svolto dal candidato, con il consenso del Relatore; in questi casi Correlatore integra la Commissione per il singolo candidato, solo per quanto concerne la fase di presentazione del lavoro del candidato e non nell'attribuzione del voto finale.
5. Nel caso in cui il Relatore non sia il Docente della disciplina di indirizzo occorre che lo studente si relazioni con quest'ultimo al fine di concordare le opere collegate all'argomento di tesi.

Art. 52 Richiesta di approvazione tesi

1. Lo studente inoltra la richiesta scritta di approvazione tesi al Direttore. La richiesta deve essere presentata presso la Segreteria Studenti.
2. La richiesta deve contenere il titolo e la traccia della ricerca da svolgere e deve essere controfirmata dal Relatore. Ad essa viene allegato il piano di studi con gli esami sostenuti e quelli da svolgere.
3. Nel caso in cui nessun Docente abbia dato la propria disponibilità alla richiesta dello studente, l'assegnazione è operata d'ufficio dal Direttore, scegliendo fra i docenti con il minor carico di tesi in corso di svolgimento.

Art. 53 Caratteristiche dell'elaborato finale (tesi)

1. Il candidato, durante la discussione, si potrà avvalere di una presentazione multimediale.
2. L'elaborato finale deve essere redatto in duplice copia, di cui una da consegnare al Relatore, controfirmata da Lui e timbrata in segreteria, ed una copia identica su cd rom da consegnare in Segreteria. Dopo la discussione una copia dell'elaborato sarà depositata presso la biblioteca dell'Accademia.
3. Le caratteristiche del volume di tesi fanno riferimento a norme generali consultabili presso
la Segreteria Didattica.

Art. 54 Procedure, scadenze e ammissione all'esame finale

1. Almeno sei mesi prima della prima sessione utile di esame finale lo studente deve aver consegnato alla segreteria la richiesta scritta di approvazione tesi compilata e firmata dal docente Relatore e preferibilmente entro la fine del precedente anno.
2. Per poter accedere all'esame finale è necessaria l'approvazione della tesi che avviene attraverso il rilascio allo studente di un'attestazione da parte del Relatore, che costituirà requisito necessario per poter prenotare la seduta di discussione tesi.
3. Trenta giorni prima della sessione di esame finale alla quale è stata richiesta l'iscrizione lo studente deve consegnare una copia alla tesi, su supporto cd rom, alla Segreteria studenti, con la documentazione attestante gli allegati di tesi che verranno presentati, come fotografia/e dell'opera artistica o delle tavole illustrative o supporti multimediali. Il Relatore e l'eventuale Correlatore riceveranno copia dell'elaborato direttamente dal candidato; la copia sarà controfirmata dal Relatore e avrà sopra appostato il timbro dell'Accademia Albertina.
4. Saranno ammessi a sostenere l'esame finale esclusivamente i candidati che hanno provveduto alla consegna della tesi, che hanno conseguito regolarmente tutti i crediti previsti dal piano di studio e che sono in regola con i versamenti delle tasse, dei contributi e degli oneri previsti per le varie annualità d'iscrizione.
5. Lo studente che ha presentato domanda di sessione tesi per l'a.a. in corso e non sostiene la prova finale, deve ripresentare la domanda, nei termini stabiliti dalla Segreteria, per l'a.a. successivo.

Art. 55 Calendario delle sessioni di esame finale

1. Sono previste per ogni a. a. tre sessioni d'esame finale per il conseguimento del Diploma Accademico di I Livello e II Livello:
 - a) sessione estiva, che si tiene di norma nel mese luglio;
 - b) sessione autunnale ,nel mese di ottobre;
 - c) sessione invernale nel mese di marzo dell'a.a successivo
2. In via eccezionale, il Direttore può autorizzare sessioni straordinarie.
3. Le date delle sessioni di esame finale sono definite all'inizio di ogni a.a. Sulla base delle ammissioni all'esame finale e delle disponibilità dei docenti viene pubblicato il calendario 15 giorni prima delle sedute di esame finale.

Art. 56 Commissioni di esame finale

Il Direttore nomina le Commissioni di esame finale, composte da almeno tre membri:

- a) il Presidente, nella figura del Direttore, o di un suo delegato scelto fra i Docenti del corso di studi di appartenenza del candidato in esame;
- b) il Relatore del lavoro di tesi del candidato in esame
- c) un Docente del Corso di Diploma di appartenenza del candidato in esame.

Può far parte della commissione il Correlatore, se presente, solo per quanto concerne la fase di presentazione del lavoro del candidato. L'eventuale Correlatore esterno non partecipa all'attribuzione del voto finale. Potranno far parte della Commissione di esame finale anche professori di Scuole diverse da quelle cui sono iscritti i candidati, nonché professori a contratto in servizio nell'anno accademico interessato.

Art. 57 Modalità di svolgimento dell'esame finale

1. Il Presidente della Commissione di esame finale introduce il candidato dando lettura della scheda curriculare di presentazione (nome, cognome, Scuola, Corso di Diploma,

disciplina di esame di diploma, nome e cognome del relatore e dell'eventuale Correlatore, titolo della tesi).

2. Il Relatore, e/o il Correlatore, darà seguito a una breve introduzione dell'argomento di tesi e delle modalità di svolgimento. Il candidato ha a sua disposizione un tempo variabile, minimo 15 minuti, per illustrare il lavoro di tesi svolto.

3. Tutti i componenti della Commissione possono intervenire nella discussione della tesi e nello specifico il Relatore e/o il Correlatore può fornire degli approfondimenti ed ulteriori commenti per una maggiore esplicitazione del lavoro di tesi svolto dal candidato.

4. Il Presidente di Commissione, trascorso il tempo disponibile, riunisce la Commissione in privato consiglio per la formulazione del voto di diploma finale.

5. Al termine delle procedure di valutazione il Presidente riapre la sessione pubblica e davanti al candidato proclama, secondo la formula di rito, il conseguimento del Diploma accademico di I o di II Livello con la votazione conseguita.

Art. 58 Voto di ammissione all'esame finale

1. Il voto di ammissione è espresso in centodieci decimi e si ottiene dalla media degli esami sostenuti, ponderando i punteggi di merito conseguiti con i relativi crediti e senza tener conto degli eventuali crediti ottenuti privi di votazione di profitto. La media viene arrotondata all'unità per difetto o per eccesso se il punteggio abbia decimali inferiori o superiori/pari a 0,50.

2). Ulteriori valutazioni curriculari vengono messe a disposizione della commissione giudicatrice per la formulazione del voto di diploma finale relativamente a:

- a) lodi conseguite
- b) mobilità internazionale
- c) durata degli studi

Art. 59 Attribuzione del punteggio per la prova finale

1. La Commissione può attribuire per la prova finale fino ad un massimo di 10 punti. La valutazione conclusiva terrà conto dell'intera carriera dello studente, dei tempi e delle modalità d'acquisizione dei crediti, delle valutazioni acquisite e della prova finale, secondo i seguenti criteri:

- 1) lodi conseguite,
- 2) durata degli studi,
- 3) mobilità internazionale.

2. Il voto di Diploma verrà calcolato come somma di:

- 1) voto di ammissione espresso in cento decimi;
- 2) punteggio attribuito per la prova finale.

3. La Commissione giudicatrice per la prova finale esprime la sua votazione in centodecimi. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei/centodecimi. Ove il candidato consegua il voto massimo, la commissione può concedere la lode che deve essere deliberata all'unanimità.

TITOLO XII - RESPONSABILITÀ DIDATTICHE

Art. 60 Individuazione delle responsabilità

1. Le attività didattiche, formative ed integrative sono programmate, organizzate e gestite da strutture, organi e soggetti su cui ricade la responsabilità di una efficace attuazione dei fini istituzionali dell'Accademia.

2. Le responsabilità sono attribuite:

- a) al Consiglio Accademico, per l'approvazione e il coordinamento delle iniziative didattiche proposte dalle strutture didattiche;
- b) alle strutture didattiche per la programmazione e il coordinamento delle attività da esse promosse e organizzate;
- c) ai Docenti per lo svolgimento delle attività d'insegnamento nei limiti delle disposizioni e dei programmi definiti dalle strutture didattiche.

Titolo XIII - STUDENTI

Art. 61 Manifesto annuale degli Studi

1. Entro il 30 luglio di ogni a.a. il Consiglio Accademico e, per quanto di sua competenza, il Consiglio di Amministrazione, approvano il Manifesto annuale degli Studi che comprende:
 - a) il piano annuale di ciascun Corso di Diploma;
 - b) le modalità di accesso degli studenti;
 - c) le modalità di immatricolazione e d'iscrizione;
 - d) i termini delle iscrizioni alle eventuali prova di ammissione;
 - e) l'ammontare delle tasse, dei contributi e delle indennità dovute dagli studenti.
2. I Regolamenti delle strutture didattiche stabiliscono tempi e modalità di presentazione delle proposte circa le lettere a), b), d), e) del presente articolo da inoltrare al Consiglio Accademico entro il 15 luglio di ogni a.a. per le opportune deliberazioni.
3. Il Manifesto annuale degli Studi viene pubblicato all'Albo dell'Istituto e per via telematica, nonché distribuito alle strutture didattiche e orientamento per gli studenti che ne facciano richiesta.

Art. 62 Rapporto formativo

1. Con l'iscrizione lo studente s'impegna a versare tasse, contributi ed indennità previste dal Regolamento degli Studi per l'intero anno accademico, a seguire lezioni ed insegnamenti, a partecipare alle attività formative e laboratoriali previste, ad assolvere eventuali debiti formativi dipendenti da una non adeguata preparazione d'accesso, a superare le prove di accertamento del profitto per il numero di crediti previsti dal piano annuale degli insegnamenti. Assume altresì l'impegno ad osservare i regolamenti e le disposizioni interne dell'Accademia.
2. L'iscrizione ai corsi di Diploma di I e II livello e di specializzazione si può ottenere solo in qualità di studente.
3. Sono altresì equiparati agli studenti iscritti gli studenti ospiti nell'ambito di programmi di scambi internazionali, gli iscritti ai Corsi di Formazione alla Ricerca Artistica, ai Master accademici e ai Corsi di Specializzazione.
4. Gli studenti equiparati di cui al precedente comma 3 sono esclusi dall'elettorato passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.
5. Non è ammessa la contemporanea iscrizione a più corsi di Diploma, Diploma Specialistico e Corso di Formazione alla Ricerca artistica, né è ammessa la contemporanea iscrizione a corsi di Diploma di diverso livello.
6. Lo studente può essere iscritto ad un determinato Corso di Diploma di I o II livello, di Diploma Specialistico o di Master in qualità di studente regolare ovvero di studente fuori corso. Lo studente è iscritto in qualità di regolare ad un determinato anno di corso quando gli anni di carriera accademica non superano gli anni della durata ordinaria del corso. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia ultimato la frequenza e gli esami di profitto né abbia acquisito i crediti necessari al conseguimento del titolo entro la durata ordinaria del corso di studi.

Art. 63 Immatricolazioni

1. Le domande di immatricolazione ai corsi di Diploma di I e II livello, di Specializzazione, di Master e Perfezionamento sono indirizzate al Direttore e debbono contenere le generalità complete secondo quanto previsto dal Manifesto annuale degli Studi.
2. La domanda di immatricolazione deve essere presentata entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico e pubblicati sul Manifesto annuale degli Studi. Il Direttore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di immatricolazione presentate in ritardo.

Art. 64 Iscrizioni e libretti accademici personali

1. Negli anni accademici successivi a quelli di immatricolazione, lo studente rinnova l'iscrizione al corso di studio mediante domanda scritta ed il versamento delle tasse accademiche entro il termine stabilito e pubblicato sul Manifesto annuale degli Studi.
2. Il rinnovo dell'iscrizione effettuato oltre il termine di scadenza di cui al precedente comma deve essere autorizzato dal Direttore.
3. Lo studente che ha ottenuto l'immatricolazione, o l'iscrizione, ad anni accademici successivi a quelli d'immatricolazione non ha diritto in nessun caso alla restituzione di tasse, contributi ed indennità versate, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente.
4. Allo studente immatricolato è rilasciato un libretto accademico personale valido per tutta la durata della sua permanenza in Accademia in qualità di studente ed efficace come:
 - a) documento di riconoscimento all'interno dell'Accademia e nei rapporti con le strutture e gli uffici del diritto allo studio;
 - b) documento contenente il percorso didattico dello studente;
 - c) documento comprovante l'iscrizione all'Accademia.
5. Il libretto accademico personale non è invece valido come documento comprovante gli esami sostenuti.
6. Ai soli fini di riconoscimento e di accesso ai servizi accademici può essere rilasciato un tesserino o una carta magnetica.
7. Lo studente che non abbia ottenuto l'immatricolazione, o l'iscrizione ad anni accademici successivi, non può compiere alcun atto di carriera accademica.
8. Gli atti di carriera accademica compiuti in difetto di immatricolazione, o iscrizione, sono nulli.

Art. 65 Immatricolazione in base a titolo di studio straniero

1. L'Accademia applica le disposizioni generali sull'ammissione ai corsi accademici dei cittadini stranieri e dei cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti, nonché le disposizioni applicative periodicamente emanate dal Ministero.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente, il Consiglio Accademico:
 - a) determina il numero massimo di studenti stranieri ammissibili al primo anno di corso per ogni anno accademico e per ogni Corso di Diploma, su proposta delle strutture didattiche e dei servizi competenti per gli scambi internazionali;
 - b) approva, dietro proposta delle strutture didattiche, le modalità di svolgimento delle prove di accesso;
 - c) emana ogni altra disposizione diretta ad attuare disposizioni europee e nazionali in materia, nonché a favorire l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nella struttura accademica.
3. La domanda di immatricolazione dello studente in possesso di titolo di studio straniero è accolta alle seguenti condizioni:

a) che dalla documentazione pervenuta e dalla dichiarazione di valore del titolo di studio straniero resa dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per il territorio risulti che il titolo di studio conseguito, presso le Accademie o le Università del paese di provenienza, consenta l'accesso ad un Corso di Diploma o di Laurea corrispondente a quello che lo studente ha scelto di frequentare in Accademia; ovvero, qualora tale corso non esista, ad un Corso di Diploma affine o appartenente ad area disciplinare analoga a quella cui appartiene il Corso accademico prescelto. In quest'ultimo caso, allo studente potranno essere assegnati debiti formativi propedeutici da assolvere entro il primo anno di iscrizione;

b) che il titolo di studio straniero sia stato conseguito al termine di un periodo di scolarità la cui durata corrisponda a quella minima prevista dalle disposizioni ministeriali in vigore ai fini dell'ammissione agli studi accademici.

4. Apposita Commissione di valutazione, composta da Docenti afferenti al Consiglio di Scuola, provvederà annualmente alla verifica di congruità dei titoli di studio stranieri proponendo, a fronte di piani di studio diversificati, gli eventuali debiti formativi per l'ammissione ai Corsi dell'Accademia. Le risultanze sono soggette all'approvazione del Consiglio Accademico.

Art. 66 Iscrizione di Diplomati

1. I Diplomati di I e II Livello possono chiedere iscrizione ad altro Corso di Diploma di I e II livello. Il competente Consiglio di Scuola procede al riconoscimento dei crediti e/o debiti pregressi.

2. La domanda deve essere presentata secondo i tempi previsti nel Manifesto degli Studi per le iscrizioni ordinarie.

3. Non è consentita l'iscrizione ad un Corso per il conseguimento di un titolo identico per nome, durata e indirizzo a quello già posseduto, neppure nel caso in cui trattasi di *curriculum* di studi diverso da quello seguito per il conseguimento del titolo accademico posseduto.

4. Per gli studenti già in possesso di titolo di Diploma di I Livello di Accademia di Belle Arti non indicato tra i requisiti di accesso dei Diplomi di II Livello attivati presso l'Accademia Albertina con DM 132/2011 è previsto un test di ammissione con relativa quantificazione dei debiti formativi da parte della Commissione.

Art. 67 Iscrizione a corsi d'insegnamento singoli

1. Nel caso di particolari convenzioni con altre istituzioni accademiche e/o universitarie internazionali sono ammesse iscrizioni a corsi singoli fino ad un massimo di tre per anno accademico. La domanda deve essere presentata dagli interessati entro i termini previsti per le iscrizioni ordinarie.

2. Gli iscritti a corsi singoli possono ottenere un certificato degli studi compiuti con l'indicazione degli esami sostenuti e dei CFA acquisiti.

3. L'iscrizione ai singoli corsi comporta il pagamento di tasse e contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 68 Curricula e piani di studio individuali

1. L'Ordinamento didattico di Corso di Studio può prevedere opportune articolazioni del percorso formativo costituenti i curricula.

2. Lo studente, ai fini del perseguimento di obiettivi formativi personali specificamente descritti e motivati, nel primo anno di corso presenta alla struttura didattica competente domanda di approvazione di un piano di studi individuale che deve essere compatibile con

l'Ordinamento didattico del Corso di Diploma. Il piano di studi ha validità per l'intera durata del corso di studi cui si riferisce.

3. Durante il percorso di studio lo studente può modificare il piano di studi iniziale. L'approvazione del piano di studi individuale viene effettuata dalla struttura didattica competente.

4. I termini per la presentazione della domanda di piano di studi o di sua modifica e per la sua approvazione sono stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico su proposta delle strutture didattiche competenti e sono pubblicati nel Manifesto degli Studi.

Art. 69 Mobilità studentesca esterna e interna; trasferimenti ad altre Accademie

1. Lo studente può trasferirsi ad altra Accademia presentando domanda al Direttore entro il 30 settembre dell'a.a. precedente, purché l'istanza sia accompagnata, ove richiesto dall'Accademia di destinazione, da documento comprovante la disponibilità ad accogliere la domanda.

2. A decorrere dalla data di presentazione della domanda di trasferimento ad altro istituto lo studente interrompe la carriera scolastica presso questa Accademia, salvo che non abbia ritirato l'istanza prima dell'inoltro del foglio di trasferimento.

3. L'accettazione del trasferimento ad altra Accademia non comporta alcun rimborso di tasse, contributi ed indennità versate dallo studente.

4. Lo studente trasferito ad altra Accademia porta con sé il *curriculum* accademico svolto, con relativi esami di profitto sostenuti e CFA acquisiti.

Art. 70 Mobilità studentesca esterna e interna; trasferimenti da altre Accademie

1. La domanda di trasferimento da altra Accademia, anche da quelle straniere, indirizzata al Direttore, deve pervenire all'Accademia di Torino entro il 30 settembre dell'a.a. precedente all'iscrizione.

2. Alla domanda di trasferimento da altra Accademia deve essere allegato il *curriculum* scolastico con relativi esami sostenuti e CFA acquisiti. Per le domande provenienti da Accademie non statali dovrà inoltre risultare allegato, a cura degli organismi direttivi, dettagliato programma per ogni singola disciplina seguita corredato dal monte orario di insegnamento.

3. Il Consiglio di Scuola della competente struttura didattica delibera il riconoscimento degli studi svolti presso l'Accademia di provenienza, con l'indicazione:

a) di eventuali debiti formativi e percorsi integrativi o propedeuticità allorquando si riscontrino elementi di non congruità tra curricula pregressi e piani di studio attivi presso l'Accademia;

b) di eventuali crediti formativi allorquando si riscontrino eccedenze fra curricula pregressi e piani di studio attivati dall'Accademia.

4. Gli studenti che richiedono il trasferimento da altre Accademie debbono comunque essere in possesso del titolo di studi richiesto per l'accesso ai diversi indirizzi.

Art. 71 Passaggi di corso

1. È consentito allo studente il passaggio da una Scuola ad un'altra Scuola del medesimo livello, previa domanda inoltrata al Direttore entro i termini previsti dal Manifesto degli Studi.

2. Il passaggio da una Scuola ad un'altra Scuola è consentito a conclusione dell'a.a.

La struttura didattica competente del Corso a cui lo studente chiede di iscriversi valuta gli eventuali debiti e crediti da riconoscere allo studente. I CFA acquisiti vengono riconosciuti ai fini del nuovo indirizzo didattico scelto solo se in esso previsti, fermo restando l'obbligo

dello studente di assolvere tutti gli insegnamenti, di base e caratterizzanti, per l'intera durata del nuovo indirizzo.

Art. 72 Riconoscimento degli studi pregressi

1. È consentita la presentazione di apposita istanza di riconoscimento degli studi pregressi allo studente che si trova in una delle seguenti condizioni:
 - a) in possesso di titolo universitario;
 - b) in possesso di titoli accademici conseguiti all'estero;
 - c) in possesso di titoli equipollenti agli studi universitari o accademici.
2. L'eventuale riconoscimento deve avvenire mediante:
 - a) presentazione della certificazione ufficiale del titolo conseguito con l'indicazione degli esami di profitto sostenuti;
 - b) presentazione dei programmi didattici di ogni disciplina oggetto di esame di profitto;
 - c) presentazione della certificazione ufficiale dell'istituzione di provenienza.
3. Il riconoscimento può avvenire mediante:
 - a) la convalida totale o parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative eguali o affini a quelle previste dai piani di studio dell'Accademia, con il riconoscimento della votazione riportata nei relativi esami di profitto;
 - b) la convalida parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative, senza convalida dell'esame di profitto conseguito, con l'obbligo di completare gli insegnamenti per le parti mancanti e sostenere i relativi esami di profitto sostitutivi della votazione precedentemente conseguita.
4. Esami e crediti formativi conseguiti in attività Socrates/Erasmus e in scambi internazionali oggetto di convenzione vengono riconosciuti interamente ed entrano a far parte del *curriculum* accademico dello studente.
5. Ogni riconoscimento deve essere confermato dal Coordinatore del Dipartimento e/o dal Consiglio Accademico (o da una struttura da questi delegata).

Art. 73 Sospensione e interruzione temporanea degli studi

1. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni per iscriversi e frequentare corsi di studio presso Accademie straniere ovvero nel caso di ammissione ad altro corso di Specializzazione o di Dottorato di ricerca.
2. Lo studente ha, inoltre, la facoltà di sospendere gli studi per l'intero anno accademico nel caso di maternità, ricovero ospedaliero superiore a quattro mesi continuativi o in caso di gravi cause documentate e dimostrabili. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non ha obbligo di versamento di tasse e contributi accademici e non può sostenere alcun tipo di esame di profitto.
3. Oltre a quanto previsto dai commi 1. e 2., lo studente ha facoltà di interrompere gli studi. Qualora intenda esercitare successivamente i diritti derivanti dalla condizione di studente deve presentare domanda al Direttore allegando:
 - a) *curriculum* accademico;
 - b) versamento di una quota di tasse e contributi, stabilita dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, per ogni annualità di interruzione di studi;
 - c) versamento di tasse, contributi ed oneri dovuti per l'anno accademico in cui viene presentata la domanda.
4. Qualora l'interruzione degli studi superi i tre anni, l'amministrazione dell'Accademia potrà definire una somma di rientro forfettaria che tenga conto della fascia di reddito dello studente.

Art. 74 Rinuncia e decadenza dagli studi

1. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi accademici intrapresi ed immatricolarsi *ex novo* al medesimo o ad altro corso.
2. La rinuncia agli studi ha carattere irrevocabile e deve essere manifestata per le vie formali in modo esplicito, senza condizioni o clausole limitative.
3. Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere le certificazioni relative alla carriera accademica, con la specificazione formale dell'inefficacia della carriera a seguito della rinuncia.
4. Lo studente che non abbia rinnovato l'iscrizione al corso di studi accademici per cinque anni decade dalla qualifica di studente.
5. Decade dalla qualifica di studente anche lo studente che, pur avendo regolarmente rinnovato l'iscrizione al Corso di Diploma in qualità di studente fuori corso, non abbia tuttavia superato esami di profitto per l'anno in corso.
6. Lo studente decaduto ha comunque diritto al rilascio di certificazioni attestanti il *curriculum* accademico. Tali certificazioni debbono contenere l'informazione sulla decadenza nella quale è incorso lo studente.
7. Lo studente decaduto può immatricolarsi *ex novo* ai corsi accademici previo superamento delle prove di ammissione, ove previste, senza obbligo di pagamento di tasse e contributi arretrati.
8. La decadenza non si applica allo studente che abbia superato tutti gli esami di profitto e sia in debito unicamente della prova finale di Diploma; in questo caso lo studente dovrà regolarizzare la sua posizione con il versamento di tasse e contributi arretrati.
9. Lo studente al II anno fuori corso decade da tutte le facilitazioni previste dalla propria carriera di studi.

TITOLO XIV TITOLI ACCADEMICI

Art. 75 Rilascio dei Diplomi accademici

1. Al conseguimento del titolo di studio viene rilasciato all'interessato il Diploma accademico di I livello, di II livello, di Specializzazione, di Corso di Formazione alla Ricerca artistica e di Master accademico in originale.
2. I titoli di studio aventi valore legale conferiti dall'Accademia vengono rilasciati dal Direttore.
3. Le pergamene rappresentative del titolo finale vengono sottoscritte, oltre che dal Direttore, anche dal Direttore amministrativo. Le autorità preposte alla firma dei diplomi sono quelle in carica alla data del rilascio dei diplomi stessi.
4. Diploma *honoris causa* è conferito a personalità che, pur non avendo seguito il corso regolare di studi per ottenerlo, se ne sono rese meritevoli per la loro attività culturale, scientifica, letteraria, sociale o politica tale da aver conseguito nel loro campo riconosciuta eccellenza e chiara fama
5. Il Titolo di accademico d'onore è conferito a personalità che, pur non avendo seguito il corso regolare di studi per ottenerlo, se ne sono rese meritevoli per la loro attività culturale, scientifica, letteraria, sociale o politica in relazione anche alle finalità delle istituzioni d'arte cultura artistica e musicale.

Art. 76 Riconoscimento di titoli accademici stranieri

1. Il titolo straniero di cui si chiede il riconoscimento è previsto da specifici accordi internazionali che contemplano l'equipollenza dei titoli dei due paesi.
L'equipollenza viene approvata dal Ministero ai sensi della Legge 1563/1951; questo procede all'individuazione dell'Accademia di competenza presso la quale il Direttore convoca una specifica commissione composta da tre docenti per valutare le richieste di riconoscimento.
2. La richiesta di equipollenza è effettuata in base ai Corsi di I e II Livello.

3. La Commissione di valutazione provvede all'esame delle domande ed alla stesura della relazione di riconoscimento o meno dell'equipollenza del titolo. Il Direttore emana il decreto di riconoscimento dell'equipollenza.

Art. 77 Rilascio di titoli congiunti e di Diploma Supplementare

1. L'Accademia, previa autorizzazione ministeriale, può rilasciare titoli congiunti con altre istituzioni accademiche, universitarie o dell'Alta Formazione Artistica e Musicale italiane o straniere.
2. L'Accademia, sentito il Ministero, definisce le modalità didattico-organizzative e le procedure amministrative per il mutuo riconoscimento degli insegnamenti, delle attività formative e dei relativi CFA con le altre istituzioni di cui al comma 1 ai fini del conferimento di un titolo unico avente il medesimo valore per l'Accademia e le altre istituzioni, mediante opportune convenzioni approvate dal Consiglio Accademico.
3. Il titolo viene conferito dalle Accademie convenzionate, dietro autorizzazione ministeriale, e rilasciato, congiuntamente, dai rispettivi Direttori o vertici accademici.
4. Quale supplemento al Diploma l'Accademia rilascia certificazione che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito dallo studente per il conseguimento del titolo. Ogni certificazione sarà accompagnata da un Diploma Supplementare contenente il *curriculum* degli studi.

Art. 78 Sanzioni disciplinari

1. Spetta al Direttore ed al Consiglio Accademico la giurisdizione disciplinare sugli studenti che viene esercitata anche per fatti compiuti dagli studenti al di fuori della sede dell'Accademia quando essi siano riconosciuti lesivi della dignità e dell'onore dell'istituzione senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.
2. Le sanzioni che possono essere comminate al fine di mantenere la disciplina, sono le seguenti:
 - a) ammonizione;
 - b) interdizione temporanea da uno o più corsi;
 - c) sospensione da uno o più esami di profitto per un determinato periodo;
 - d) espulsione temporanea dall'Accademia, fino ad un massimo di tre anni, con conseguente perdita degli appelli d'esame;
 - e) radiazione dell'Accademia.
3. Le sanzioni di cui alla lett. a) del precedente comma vengono applicate dal Direttore, previa audizione dello studente. Le sanzioni di cui alle lett. b), c), d), e) spettano al Consiglio Accademico a seguito di relazione del Direttore.
4. Nei casi previsti alle lett. b), c), d) ed e), lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio Accademico, al quale può presentare memoria difensiva scritta o chiedere audizione.
5. Le deliberazioni del Consiglio Accademico vengono rese esecutive dal Direttore con proprio decreto.
6. Le sanzioni disciplinari vengono registrate nella carriera accademica dello studente.
7. La radiazione dall'Accademia comporta la comunicazione dell'addebito alle altre istituzioni accademiche statali.

TITOLO XV - DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 79 Diritto allo studio

1. L'Accademia persegue l'obiettivo di agevolare l'accesso agli studi accademici e di agevolare la fruizione dei servizi didattici da parte degli studenti capaci e meritevoli mediante l'organizzazione di servizi didattici integrativi e un insieme di interventi anche di natura economica.

2. L'Accademia provvede all'attuazione delle norme sul diritto allo studio previste dalla legislazione vigente in collaborazione con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e con gli enti a ciò preposti.
3. L'Accademia disciplina le modalità di concessione di borse di studio di cui al comma 1 del presente articolo per le seguenti categorie di borsisti:
 - a) aiuto tecnici di laboratorio e aiuto tecnici dei servizi;
 - b) studenti iscritti Corsi di Specializzazione;
 - c) studenti iscritti a Corsi di Formazione alla Ricerca artistica.
4. La regolamentazione di cui al precedente comma viene approvata dal Consiglio Accademico, sentiti i Consigli delle strutture didattiche interessate ed inviata al Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza. Viene emanata con decreto direttoriale.

Art. 80 Scuola Libera del Nudo

1. Presso l'Accademia di Belle Arti di Torino, in ossequio alla propria tradizione storica, è attiva una Scuola Libera del Nudo, di durata annuale, avente per fine l'apprendimento e la libera esercitazione sul modello vivente attraverso le pratiche del disegno e delle discipline artistiche. Fanno parte del curriculum della Scuola Libera del Nudo anche gli insegnamenti di Tecniche dell'incisione e Storia dell'arte.
2. L'insegnamento del Corso libero del nudo, della durata di 250 ore, è affidato a docenti dell'Accademia. Gli insegnamenti di Tecniche dell'incisione e Storia dell'Arte vengono seguiti presso i corsi ordinari. La frequenza ai corsi della Scuola Libera del Nudo non comporta esame di profitto finale. Il titolo degli iscritti alla Scuola Libera del Nudo è di frequentanti.
3. L'iscrizione alla Scuola Libera del Nudo, programmata sulla base della disponibilità di spazi didattici, è subordinata annualmente a specifica prova di accesso deliberata dal Consiglio Accademico e pubblicata sul Manifesto degli Studi, unitamente al numero dei posti annualmente disponibili. La valutazione della prova è affidata ad una commissione giudicatrice.
4. La Scuola Libera del Nudo non rilascia titoli di studio, ma solo attestato di partecipazione.
5. Gli iscritti alla Scuola Libera del Nudo sono tenuti al pagamento di tasse e contributi nella misura prevista per i corsi ordinari; essi sono esclusi dai benefici del diritto allo studio.
6. In considerazione del numero programmato, di norma viene consentito ad un frequentante la Scuola Libera del Nudo un numero libero di annualità, a seconda dei posti disponibili, ma non superiore a 5 anni consecutivi.
7. I candidati respinti alle prove di accesso dei corsi ordinari, possono chiedere iscrizione alla Scuola Libera del Nudo, previo superamento della prevista prova di accesso.

TITOLO XVI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Art. 81 Modifiche ed integrazioni

1. I Dipartimenti, le Scuole, i Corsi e la Consulta degli Studenti possono proporre al Consiglio Accademico modifiche ed integrazioni del presente Regolamento. La delibera sulle integrazioni richiede la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto. La delibera tendente a modificare uno o più articoli richiede la maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritto al voto.
2. I corsi di studio attivati sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte del presente Regolamento, con l'indicazione delle Scuole e del dipartimento di riferimento.
3. Per qualsiasi aspetto non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento alla Statuto dell'Accademia.

Tabella A
(ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 08 luglio 2005 no 212)

DIPARTIMENTO	SCUOLA	CORSO
ARTI VISIVE	PITTURA SCULTURA DECORAZIONE GRAFICA	<i>PITTURA SCULTURA DECORAZIONE GRAFICA</i>
PROGETTAZIONI E ARTI APPLICATE	SCENOGRAFIA PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA NUOVE TECNOLOGIE DELL'ARTE	<i>SCENOGRAFIA PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA NUOVE TECNOLOGIE DELL'ARTE</i>
COMUNICAZIONE E DIDATTICA DELL'ARTE	COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO CONTEMPORANEO DIDATTICA DELL'ARTE	<i>COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO CONTEMPORANEO DIDATTICA DELL'ARTE</i>

Il titolo V è sostituito da quanto segue, come da DDG prot. n. 782 del 13.06.2024, con esclusiva validità delle parti in grassetto. Le parti rimanenti si devono intendere in attesa di approvazione del CNAM e poi decretate dal MUR.

Titolo V - CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 21 Corsi di Dottorato di ricerca

1. I Corsi di Dottorato di ricerca, istituiti ai sensi dell'art.1 del DM n.470 del 21-02-2024, hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per programmare, dirigere e svolgere attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
2. L'Accademia istituisce, previa approvazione ministeriale, Dottorati di Ricerca della durata non inferiore a tre anni con delibera del Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.
3. Il Regolamento dei Corsi di Dottorato, che disciplina la denominazione del Corso, la sua articolazione didattica, comprensiva dell'eventuale previsione di diversi curricula, è approvato dal Consiglio accademico. I Corsi di Dottorato aventi sede amministrativa nell'Accademia possono essere istituiti anche in consorzio con altre Accademie o Università o Istituzioni di pari livello, italiane e straniere; mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica. L'Accademia può inoltre sottoscrivere accordi di cooperazione internazionale e attivare cotutele di tesi con enti di ricerca o università straniere.
4. Le strutture didattiche o il coordinatore di Dipartimento o il coordinatore di un Collegio dottorale di competenza possono proporre annualmente al Consiglio accademico, con delibera motivata, l'istituzione di corsi di Dottorato. Ogni proposta deve contenere:
 - a) il tema della ricerca definito all'interno delle aree artistico-scientifico disciplinari individuate dal MUR;
 - b) le finalità e le modalità di svolgimento del corso, corredato da programmi formativi, attività didattiche e relativi calendari;

- c) i requisiti di accesso al corso;
 - d) le eventuali altre sedi accademiche o strutture universitarie con cui consorzarsi e il loro apporto nel contesto didattico, organizzativo e finanziario;
 - e) eventuali soggetti pubblici o privati con cui stipulare convenzioni per l'attivazione dei corsi;
 - f) la composizione del Collegio di corso di Dottorato;
 - g) una denominazione coerente con il complesso dei percorsi formativi accademici;
 - h) disponibilità di adeguate risorse e di specifiche strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei corsisti documentate in apposito piano finanziario;
 - i) un Coordinatore per ciascun percorso formativo eventualmente attivato;
 - j) programmi di attività didattiche e scientifiche, articolati in 60 crediti formativi per ciascun anno di corso, che possono essere attribuiti a seguito della proficua frequenza a lezioni e seminari, attività di laboratorio, presentazione di lavori e/o prodotti artistici (mostre, saggi, progetti), stesura della tesi e ad altre attività formative.
 - k) numero minimo di dottorandi ammissibili a ciascun corso;
 - l) una dotazione minima di borse di studio, acquisita anche attraverso finanziamenti esterni, non inferiore a due per ciascun ciclo, salvo diversa disposizione del CA;
 - m) la presenza di un numero di docenti di riferimento proporzionato a quello dei corsisti presenti, con documentata produzione artistica e/o scientifica nell'ultimo quinquennio nell'area di riferimento dei corsi;
 - n) la collaborazione documentata e riconosciuta con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri;
 - o) capacità di proiezione internazionale, supportata da accordi con Enti di Ricerca e Università europee ed extraeuropee che prevedano di norma lo svolgimento di parti del percorso formativo in più sedi e il riconoscimento dei crediti acquisiti;
5. I corsi sono attivati per 3 anni accademici e possono essere rinnovati per i successivi cicli triennali, previa valutazione positiva del Consiglio accademico, del Nucleo di Valutazione e sentito il parere del Consiglio di amministrazione. Qualora siano modificati nella struttura e nell'offerta formativa, i corsi devono essere nuovamente sottoposti all'approvazione da parte del Ministero.

Art. 22 Organi dei corsi di Dottorato di ricerca

1. Sono organi dei corsi di Dottorato di ricerca:

a) Il Collegio di dottorato, ai sensi degli art.4 e 6 del DM 470/2024, è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato ed è composto dai docenti dell'Accademia appartenenti ad ambiti artistico-scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso, da docenti e ricercatori di altre Istituzioni AFAM, da docenti universitari o appartenenti ad enti di ricerca, nonché da esperti esterni delle aree scientifiche di riferimento dei corsi, anche appartenenti a Enti e Istituzioni diverse **e, ai sensi dell'art. 11 comma 8 del DM 470/2024 da due dottorandi individuati entro il 31 ottobre di ciascun anno dalla Consulta degli studenti dell'Istituzione o unitariamente dalle Consulte degli studenti afferenti in forma associata al dottorato di ricerca. I due dottorandi partecipano alle sedute del Collegio, con potere di voto, per la trattazione di problemi didattici e organizzativi.**

Il Collegio di dottorato ha il compito di:

- Definire articolatamente i curricula dei corsisti tramite l'approvazione del progetto di ricerca, stabilendo tempi e modalità delle verifiche intermedie;
 - Organizzare i seminari di formazione di base e quelli di approfondimento su tematiche specifiche anche attraverso collaborazioni di docenti o esperti esterni;
 - Relazionare periodicamente sull'avanzamento delle attività di ricerca di ciascun corsista verificandone la maturazione nell'ambito artistico, scientifico e metodologico;
 - Promuovere le collaborazioni con le altre istituzioni accademiche italiane e straniere e con Enti pubblici e privati ai fini del miglior svolgimento della ricerca;
 - Proporre relazioni e convenzioni con Università, Enti pubblici o privati per iniziative di sostegno ai corsi di formazione, ivi compresa l'assegnazione di borse di studio;
 - Approvare la relazione annuale sulle attività di ricerca svolte dai corsisti per l'ammissione agli anni successivi;
 - Deliberare eventuali motivate esclusioni dal proseguimento del corso.
- b) Il Coordinatore del corso di Dottorato scelto tra i docenti di ruolo dell'Istituzione proponente con i requisiti ai sensi del DM 470/24, ha il compito di:

- coordinare l'attività di ricerca dei dottorandi;
- convocare il Collegio di dottorato di corso e presiederlo;
- comunicare al Direttore dell'Accademia le deliberazioni assunte dal Collegio del Corso;
- autorizzare i corsisti a recarsi presso le sedi accademiche consorziate o presso altre istituzioni o centri di ricerca, anche estere, per lo svolgimento delle attività di ricerca previste sulla base dell'attività programmata;
- redigere la relazione finale sull'andamento del corso di formazione a conclusione del corso
- attestare la partecipazione dei dottorandi alle attività previste dal Collegio del Corso.

Art. 23 Ammissione e svolgimento dei corsi di Dottorato di ricerca

1. Per l'ammissione al corso di dottorato è indetta, almeno una volta all'anno, una selezione pubblica attraverso un bando predisposto ai sensi dell'art.7 del DM 470/24.

L'accesso ai Corsi di Dottorato è subordinato al superamento di una prova di ammissione prevista nel bando e disciplinata ai sensi della normativa vigente e dal Regolamento del Corso di Dottorato. Il numero di dottorandi da ammettere a ciascun Corso di Dottorato e l'ammontare e il numero delle borse da assegnare sono determinati annualmente con decreti direttoriali, acquisito il parere del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione.

2. Per essere ammessi a un Corso di Dottorato occorre essere in possesso del Diploma Accademico di II livello o di diploma di vecchio ordinamento, unitamente al possesso del titolo di scuola secondaria superiore, o di laurea magistrale equipollente conseguiti in base alle normative previgenti all'applicazione delle Leggi di Riforma n. 508/99 e n. 509/99 o di un titolo di studio conseguito all'estero equipollente ai sensi degli accordi internazionali (EQF 7). La domanda di partecipazione può essere altresì presentata da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al corso. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla commissione di ammissione al corso di dottorato, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

3. Le borse di studio, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del DM 470/2024, hanno durata di almeno 3 anni e sono rinnovate annualmente, previa verifica del mantenimento dei requisiti per la fruizione delle stesse e subordinatamente all'ammissione dei dottorandi all'anno successivo da parte del Collegio di dottorato.

A tal fine i dottorandi dovranno presentare al Collegio di dottorato, entro il 30 settembre di ciascun anno, apposita istanza di prosecuzione del corso.

Entro il 31 ottobre di ogni anno i Collegi valutano l'attività dei dottorandi al fine di consentirne l'ammissione all'anno successivo, evidenziando i progressi dell'attività svolta.

I dottorandi dovranno effettuare l'iscrizione all'anno successivo entro il 30 novembre di ogni anno.

Ogni studente di dottorato è tenuto a rendicontare annualmente l'attività svolta per garantire la prosecuzione del dottorato.

4. Al fine di ottenere la proroga del dottorato ai sensi dell'art. 7, comma 8, del DM 470/2024, i dottorandi devono presentare, almeno 6 mesi prima della scadenza del dottorato, una specifica richiesta al collegio di dottorato, indicando le esigenze scientifiche che richiedono una proroga del dottorato stesso.

Il collegio di dottorato è tenuto a dare la risposta (negativa o positiva) all'istanza entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa. In caso di risposta positiva, l'Istituzione è tenuta ad assicurare la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'istituzione. La proroga della durata del corso non può superare 12 mesi.

5. Parte delle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di Dottorato può essere svolta anche all'estero, presso Accademie estere, Università o istituti equiparati, anche nell'ambito di eventuali programmi europei e internazionali di mobilità studentesca, ed essere riconosciute come curriculari ai sensi delle Leggi vigenti.

6. Fermo restando il limite massimo previsto dell'art. 11, comma 1, del DM 470/2024, compete al Collegio di dottorato autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. A tal fine il dottorando, entro 30 giorni dalla ricezione della proposta di svolgere l'attività retribuita, inoltra una specifica istanza di autorizzazione indirizzata al Collegio di dottorato corredata di tutta la documentazione utile alla valutazione della sua richiesta. Il Collegio del dottorato, entro 30 giorni dalla richiesta, fornisce la risposta (positiva o negativa).

Resta fermo che per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato. Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con altre borse a qualunque titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali ed estere utili a integrare con soggiorni all'estero l'attività del dottorando.

Art. 24 Conseguimento del Diploma dei corsi di Dottorato di ricerca

1. L'ammissione alla discussione di tesi avviene previa valutazione di cui all'art.7 comma 11 del DM 470/2024.

2. La tesi di dottorato dovrà presentare gli esiti del percorso di ricerca e consistere in un prodotto artistico o in un progetto, corredati da un testo che ne specifichi le metodologie, l'iter scientifico, i riferimenti bibliografici, redatto in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del collegio del dottorato. Il lavoro potrà consistere anche in un prodotto scientifico in ambito artistico o progettuale, esposto in un testo con le caratteristiche di cui al precedente periodo.

3. La discussione si svolge pubblicamente innanzi a una commissione appositamente nominata.

Le Commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, previste nell'art. 7, comma 12, del DM 470/2024, sono nominate con decreto del Direttore dell'Istituzione e sono composte da 3 membri scelti tra i docenti appartenenti ai settori artistico-disciplinari attinenti al Dottorato nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.

La commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi del decreto. In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza dalle Istituzioni AFAM.

Nel caso di tesi che attengono a materie specifiche, la Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di Enti e di strutture pubbliche e private di ricerca.

I membri della Commissione esaminatrice sono scelti dal Consiglio Accademico tra una rosa di almeno 6 nominativi indicata dal collegio di dottorato che provvederà, altresì, a designare 3 supplenti e gli eventuali esperti.

Lo stesso docente non può essere componente effettivo della Commissione esaminatrice per due cicli consecutivi.

In caso di dimissioni, adeguatamente motivate, di uno o più componenti della Commissione, si procederà utilizzando i membri supplenti già inseriti nello stesso decreto di costituzione.

Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sul lavoro di ricerca presentato nella tesi e, quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo artistico/scientifico, può attribuire la lode. I contenuti e i requisiti della prova sono definiti nell'ordinamento didattico del corso.

Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma supplement).

Art. 25 Valutazione e assicurazione della qualità dei corsi di Dottorato di ricerca

1. La valutazione e l'assicurazione della qualità avverrà ai sensi degli art. 4 e 5 del DM 470/24 e relative Linee Guida.